

DCO 8/10

**CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER
L'ATTIVITA' DI STOCCAGGIO DI GAS NATURALE PER IL
TERZO PERIODO DI REGOLAZIONE**

Documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 15 giugno 2009, ARG/Gas 72/09

21 aprile 2010

Premessa

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha avviato con la deliberazione 15 giugno 2009, ARG/Gas 72/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 72/09), il procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'attività di stoccaggio di gas naturale per il periodo di regolazione 2010–2014 (terzo periodo di regolazione), ai sensi dell'articolo 23, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

Il procedimento sulle tariffe di stoccaggio di gas naturale è sottoposto all'Analisi di impatto della regolazione (AIR), il cui tratto essenziale consiste nella verifica di diverse ipotesi alternative di regolazione.

Il presente documento per la consultazione illustra le motivazioni dell'intervento regolatorio, gli obiettivi perseguiti e le proposte dell'Autorità e propone, per ciascuno degli aspetti più rilevanti, alcune opzioni alternative di regolazione.

*Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità a tutti i soggetti interessati di presentare osservazioni e proposte. **I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte, in forma scritta, entro e non oltre il 24 maggio 2010.** Il risultato della consultazione sarà reso noto successivamente a tale data, attraverso la pubblicazione nel sito internet dell'Autorità di un documento di sintesi delle osservazioni ricevute. I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate e, pertanto, sottratte alla pubblicazione.*

*I soggetti interessati possono inviare osservazioni e commenti **attraverso il servizio telematico** interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.*

In alternativa, i soggetti interessati possono inviare osservazioni e commenti esclusivamente tramite e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: consultazionestoccaggio@autorita.energia.it

***Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione Tariffe***

*e-mail: consultazionestoccaggio@autorita.energia.it
sito internet: www.autorita.energia.it*

INDICE

PARTE I	6
OGGETTO DELLA CONSULTAZIONE E INQUADRAMENTO PROCEDURALE AIR	6
1 Oggetto della consultazione	6
2 Inquadramento procedurale ai fini AIR	6
3 Struttura del documento	8
PARTE II	9
QUADRO NORMATIVO ESISTENTE E OBIETTIVI PERSEGUITI	9
4 Quadro normativo di riferimento e ambito di applicazione	9
5 Il sistema tariffario del secondo periodo di regolazione	16
6 Obiettivi generali dell'intervento dell'Autorità	19
<i>Stabilità regolatoria</i>	<i>19</i>
<i>Coerenza dei meccanismi tariffari con lo sviluppo di meccanismi di mercato</i>	<i>20</i>
7 Primi orientamenti per la determinazione delle tariffe per il terzo periodo di regolazione	20
PARTE III	23
DETERMINAZIONE DEL VINCOLO SUI RICAVI	23
8 Periodo di riferimento per l'applicazione delle tariffe	23
9 Possibile evoluzione del trattamento dei ricavi in caso di introduzione di procedure concorsuali	25
<i>Motivazione alla base delle proposte</i>	<i>25</i>
<i>Obiettivi specifici da perseguire</i>	<i>26</i>
<i>Modalità di determinazione delle diverse ipotesi</i>	<i>26</i>
<i>Possibili ipotesi alternative</i>	<i>27</i>
<i>Valutazione delle ipotesi relative al trattamento dei ricavi in caso di introduzione di procedure concorsuali</i>	<i>29</i>
10 Modalità di determinazione del vincolo sui ricavi del servizio di stoccaggio ..	29
11 La determinazione del capitale investito riconosciuto rilevante ai fini regolatori	30
<i>Ricostruzione del fondo di ammortamento in presenza di una variazione delle vite utili dei cespiti</i>	<i>31</i>
<i>Riconoscimento del costo sostenuto per il cushion gas</i>	<i>31</i>
12 La remunerazione del capitale investito riconosciuto	32
<i>Rapporto tra capitale di debito e capitale proprio (D/E)</i>	<i>33</i>
<i>Rendimento del capitale di rischio (Ke)</i>	<i>34</i>
<i>Rendimento delle attività prive di rischio (rf)</i>	<i>35</i>

<i>Premio per il rischio di mercato (ERP)</i>	35
<i>Rischio sistematico (β)</i>	35
<i>Costo del debito (K_D)</i>	36
<i>Scudo fiscale e aliquota teorica di incidenza delle imposte (t_c e T)</i>	37
<i>Tasso d'inflazione (r_{pi})</i>	38
<i>Scenari di riferimento per la fissazione del WACC</i>	38
13 La determinazione della quota di ammortamento	39
14 Il trattamento dei costi di ripristino	40
<i>Motivazioni alla base delle proposte</i>	40
<i>Obiettivi specifici da perseguire</i>	41
<i>Ipotesi proposte</i>	41
<i>Ipotesi B.1</i>	42
<i>Ipotesi B.2</i>	42
<i>Ipotesi B.3</i>	42
<i>Valutazione delle ipotesi relative alle modalità di riconoscimento dei costi di ripristino</i>	42
15 Determinazione dei costi operativi riconosciuti	43
16 Ripartizione dei ricavi	46
17 Criteri di incentivazione per lo sviluppo dei siti di stoccaggio	47
<i>Trattamento dei costi compensativi ed ambientali</i>	49
<i>Contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio</i>	50
<i>Altri contributi per ricadute sul territorio</i>	51
<i>Riconoscimento degli oneri finanziari</i>	52
18 Criteri per la determinazione del vincolo sui ricavi per nuove imprese di stoccaggio	52
19 Criteri per l'aggiornamento annuale dei parametri tariffari	54
<i>Aggiornamento in corso di periodo regolatorio del capitale investito riconosciuto</i> .	54
<i>Aggiornamento in corso di periodo regolatorio degli ammortamenti</i>	54
<i>Aggiornamento in corso di periodo regolatorio della maggiore remunerazione derivante dai nuovi investimenti</i>	55
<i>Aggiornamento in corso di periodo regolatorio del corrispettivo unitario variabile CVS</i>	55
<i>Fattore correttivo per la garanzia dei ricavi di riferimento</i>	56
<i>Aggiornamento a seguito di trasferimento, rinuncia o decadenza della concessione di stoccaggio</i>	56
20 Criteri per la fissazione dell'X-factor	57
<i>Motivazione alla base delle proposte</i>	57
<i>Obiettivi specifici da perseguire</i>	57
<i>Ipotesi proposte</i>	58
<i>Ipotesi C.1</i>	58
<i>Ipotesi C.2</i>	58
<i>Ipotesi C.3</i>	59
<i>Valutazione delle ipotesi relative in merito ai criteri di fissazione dell'X factor</i>	59
PARTE IV	61

STRUTTURA E ARTICOLAZIONE TARIFFARIA	61
21 La struttura tariffaria	61
<i>Tariffa unica nazionale.....</i>	<i>61</i>
<i>Tariffa di stoccaggio per il servizio su base continuo annuale.....</i>	<i>61</i>
<i>Modalità di calcolo dei corrispettivi di capacity</i>	<i>63</i>
<i>Corrispettivo di disponibilità di gas per lo stoccaggio strategico</i>	<i>64</i>
<i>Il corrispettivo unitario variabile</i>	<i>64</i>
<i>Tariffa per prestazioni di extra punta di erogazione.....</i>	<i>64</i>
<i>Meccanismo di perequazione del sistema</i>	<i>65</i>
22 Corrispettivi per la fornitura di ulteriori servizi di stoccaggio.....	65
23 Enucleazione dei costi relativi al servizio di misura riconosciuti dalle tariffe di stoccaggio.....	66

PARTE I

OGGETTO DELLA CONSULTAZIONE E INQUADRAMENTO PROCEDURALE AIR

1 Oggetto della consultazione

- 1.1 Il 31 marzo 2010 si è concluso il secondo periodo di regolazione relativo alle condizioni tariffarie dell'attività di stoccaggio di gas naturale, attualmente disciplinate dalla deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2006, n. 50/06 (di seguito: deliberazione n. 50/06).
- 1.2 In vista di tale scadenza l'Autorità, con deliberazione ARG/gas 72/09, ha avviato il procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'attività di stoccaggio di gas naturale per il terzo periodo di regolazione, vale a dire per il periodo 2010-2014 (di seguito: procedimento sulle tariffe di stoccaggio del gas naturale).
- 1.3 L'Autorità, con la delibera 23 febbraio 2010 ARG/gas 21/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 21/10), ha prorogato, per il periodo 1 aprile 2010-31 dicembre 2010, le tariffe in vigore per l'anno termico 2009-2010.
- 1.4 Il procedimento sulle tariffe di stoccaggio di gas naturale si svolge in parallelo con il procedimento sulla qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale, avviato con deliberazione 2 luglio 2009, ARG/gas 86/09.
- 1.5 Il presente documento propone per la consultazione gli orientamenti dell'Autorità in relazione alla regolazione tariffaria dell'attività di stoccaggio di gas naturale per il terzo periodo di regolazione.

2 Inquadramento procedurale ai fini AIR

- 2.1 La deliberazione ARG/gas 72/09 ha disposto che il procedimento sulle tariffe di stoccaggio del gas naturale fosse inserito tra i procedimenti oggetto dell'analisi di impatto della regolazione (di seguito: AIR).
- 2.2 L'introduzione della metodologia AIR nell'Autorità è avvenuta su base sperimentale, per una durata triennale, con la deliberazione 28 settembre 2005, n. 203/05 e con l'adozione delle "Linee Guida sull'introduzione dell'analisi di impatto della regolazione -Air- nell'Autorità per l'energia elettrica e il gas" approvate con deliberazione 31 marzo 2005, n. 58/05.
- 2.3 Con la deliberazione 3 ottobre 2008, GOP 46/08 (di seguito: deliberazione GOP 46/08), la metodologia AIR, conclusa la fase sperimentale, è stata introdotta stabilmente quale procedura di produzione di alcuni provvedimenti dell'Autorità che verranno di norma individuati nell'ambito del Piano strategico triennale e del Piano operativo annuale. L'applicazione della metodologia AIR avviene sulla base della "Guida per l'analisi dell'impatto della regolazione nell'Autorità per

l'energia elettrica e il gas" allegata alla delibera GOP 46/08 (di seguito: Linee Guida).

- 2.4 Come evidenziato nelle Linee Guida, l'*AIR* si inserisce nel quadro di azioni rivolte "alla manutenzione del quadro regolatorio, alla efficienza ed efficacia dei flussi di comunicazione interni e di quelli indirizzati ai consumatori, agli operatori ed alle istituzioni". L'*AIR* rientra, infatti, in un'organica strategia di semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi con la funzione di:
- a) valutare anticipatamente la necessità e l'impatto in termini qualitativi e, ove possibile, quantitativi di eventuali azioni regolatorie;
 - b) migliorare la qualità complessiva della produzione degli atti;
 - c) migliorare i processi della già intensa attività di interlocuzione con i settori regolati;
 - d) rafforzare la pubblicità delle ragioni che stanno alla base dell'intervento regolatorio.
- 2.5 Dato che la disciplina tariffaria relativa all'attività di stoccaggio sarà soggetta a criteri generali definiti in un'ottica di sostanziale continuità con i criteri di cui ai due precedenti periodi di regolazione, le nuove opzioni regolatorie e i temi in consultazione risulteranno in numero limitato e pertanto anche la procedura *AIR* sarà commisurata all'effettiva necessità di consultazione e limitata agli aspetti più rilevanti.
- 2.6 In particolare, l'Autorità intende sottoporre ad *AIR* i seguenti argomenti, ritenuti rilevanti, sui quali concentrare l'attenzione dell'analisi di impatto della regolazione:
- a) trattamento dei ricavi in caso di introduzione di procedure concorsuali per l'allocazione di capacità di stoccaggio;
 - b) modalità di riconoscimento dei costi di ripristino;
 - c) criteri per la definizione del coefficiente di recupero di produttività.
- 2.7 Per ciascuno degli argomenti rilevanti indicati nel paragrafo 2.6 vengono formulate ipotesi di regolazione tramite opzioni alternative che sono sottoposte ad una valutazione qualitativa, rispetto ad obiettivi specifici ritenuti rilevanti dall'Autorità, secondo il metodo di applicazione dell'*AIR*.
- 2.8 A ciascun obiettivo specifico, al fine di consentire una comparazione delle differenti ipotesi proposte, è associata una valutazione qualitativa articolata su 3 livelli: "alto", "medio" e "basso".

Sviluppo del procedimento

- 2.9 Nel mese di marzo 2010 la Direzione Tariffe ha attivato una serie di raccolte dati finalizzate ad integrare le informazioni tecniche, economiche e patrimoniali già disponibili.
- 2.10 La fase di consultazione relativa al presente documento si concluderà il 24 maggio 2010, data ultima per l'invio di osservazioni scritte e commenti. Successivamente a tale data, coerentemente con la procedura *AIR*, verrà

pubblicata sul sito internet dell’Autorità una sintesi delle osservazioni ricevute. I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate e, pertanto, sottratte alla pubblicazione.

- 2.11 Contestualmente alla fase di consultazione saranno organizzati incontri tematici destinati a imprese di stoccaggio e associazioni di categoria.
- 2.12 Successivamente si valuterà l’opportunità della pubblicazione di un secondo documento per la consultazione nel mese di giugno 2010. Il provvedimento finale è previsto che venga approvato entro la fine del mese di luglio 2010.

3 Struttura del documento

- 3.1 Il presente documento di consultazione, oltre alla presente parte introduttiva e procedurale (Parte I), è organizzato in ulteriori tre parti ed in particolare:
 - Parte II, nella quale vengono richiamati gli obiettivi generali perseguiti con il procedimento ed il quadro normativo di riferimento.
 - Parte III, nella quale sono descritti i criteri generali a cui l’Autorità intende attenersi nella determinazione del vincolo sui ricavi, nella remunerazione del capitale investito riconosciuto e nella fissazione del costo riconosciuto per i vari servizi oggetto del procedimento.
 - Parte IV, dedicata alle problematiche specifiche di struttura e articolazione tariffaria del servizio di stoccaggio del gas naturale.

PARTE II

QUADRO NORMATIVO ESISTENTE E OBIETTIVI PERSEGUITI

4 Quadro normativo di riferimento e ambito di applicazione

Normativa nazionale e comunitaria

- 4.1 La legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95) delinea il quadro generale e le funzioni assegnate all’Autorità per lo sviluppo dei propri interventi di regolazione tariffaria. L’articolo 1, comma 1 della medesima legge, identifica gli obbiettivi da perseguire nella regolazione tariffaria. In particolare, l’ordinamento tariffario deve:
- a) essere “certo, trasparente e basato su criteri predefiniti”;
 - b) tutelare gli interessi di utenti e consumatori attraverso “la promozione della concorrenza e dell’efficienza”;
 - c) “armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse”.
- 4.2 Coerentemente con tali obiettivi, l’Autorità è dunque chiamata a definire i meccanismi per la determinazione di tariffe, intese come prezzi massimi dei servizi al netto delle imposte (articolo 2, comma 17, legge n. 481/95).
- 4.3 L’articolo 2, comma 12, lettera e) della legge n. 481/95, dispone che l’Autorità stabilisca ed aggiorni, in relazione all’andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe, in modo da assicurare la qualità, l’efficienza del servizio e l’adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale.
- 4.4 Il quadro normativo nell’ambito del quale l’Autorità è chiamata a definire le tariffe per l’attività di stoccaggio di gas naturale è precisato nel decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00). Tale decreto, oltre a definire la struttura organizzativa del settore, stabilisce alcuni criteri generali per la determinazione delle tariffe, prevedendo in particolare che:
- a) l’Autorità determini le tariffe per lo stoccaggio minerario, strategico e di modulazione in modo da assicurare una congrua remunerazione del capitale investito (articolo 23, comma 2);
 - b) le tariffe di stoccaggio devono permettere lo sviluppo delle infrastrutture, incentivando gli investimenti per il potenziamento delle capacità, tenendo conto del particolare rischio associato alle attività minerarie e della immobilizzazione del gas necessario per assicurare le prestazioni di punta (articolo 23, comma 3).

- 4.5 Inoltre, l'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00, dispone che l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde è svolta sulla base di concessione, di durata non superiore a 20 anni, rilasciata dal Ministero delle attività produttive ai soggetti richiedenti che siano in possesso della necessaria capacità tecnica economica ed organizzativa e che dimostrino di poter svolgere, nel pubblico interesse, un programma di stoccaggio rispondente alle disposizioni contenute nel medesimo decreto. La concessione è accordata secondo le disposizioni del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 agosto 2005.
- 4.6 La normativa nazionale sopra richiamata si inserisce nel più generale quadro normativo europeo che con la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ha fissato norme comuni per il mercato interno del gas naturale. Ai sensi della medesima Direttiva (articolo 33, paragrafo 1) per l'organizzazione dell'accesso agli impianti di stoccaggio, ove tecnicamente e/o economicamente necessario per dare un accesso efficiente al sistema per la fornitura all'utenza nonché per organizzare l'accesso ai servizi ausiliari, gli Stati membri possono scegliere di applicare una o entrambe le procedure di cui al paragrafo 3 (accesso negoziato) e 4 (accesso regolamentato).
- 4.7 In particolare l'articolo 33, paragrafo 4 prevede, nel caso di accesso regolamentato, che gli Stati membri adottino le misure necessarie per conferire alle imprese di gas naturale e ai clienti idonei, sia all'interno che all'esterno del territorio coperto dal sistema interconnesso, un diritto di accesso allo stoccaggio, al *linepack*, e ad altri servizi ausiliari, sulla base di tariffe pubblicate e/o altre condizioni e obblighi per l'utilizzo del suddetto stoccaggio e del *linepack*, ove tecnicamente e/o economicamente necessario per fornire un accesso efficiente al sistema, nonché per l'organizzazione dell'accesso ad altri servizi ausiliari.
- 4.8 La Direttiva 2009/73/CE, all'articolo 36, ha definito altresì i criteri per la concessione dell'esenzione alla disciplina di accesso regolamentato per le nuove infrastrutture del sistema gas, confermando sostanzialmente quanto già previsto dalla Direttiva 2003/55/CE.
- 4.9 Nel contesto italiano, le disposizioni della Direttiva 2003/55/CE in merito alla esenzione dalla disciplina di accesso a terzi erano già state recepite, dall'articolo 1, comma 17 della legge 23 agosto 2004, n. 239/04 (di seguito: legge n. 239/04), che dispone che i soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione tra le reti nazionali di trasporto di gas degli Stati membri dell'Unione europea e la rete di trasporto italiana, nella realizzazione di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale, o in significativi potenziamenti delle capacità delle infrastrutture esistenti tali da permettere lo sviluppo della concorrenza e di nuove fonti di approvvigionamento di gas naturale, possono richiedere, per la capacità di nuova realizzazione, un'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi. L'esenzione è accordata, caso per caso, per un periodo di almeno venti anni e per una quota di almeno l'80% della nuova capacità, dal Ministero dello sviluppo economico, previo parere dell'Autorità.

- 4.10 L'articolo 1, comma 20, della legge n. 239/04 dispone che la quota residua delle nuove capacità di trasporto ai punti di ingresso della rete nazionale di gasdotti di cui al comma 18, nonché la residua quota delle capacità delle nuove infrastrutture di interconnessione, dei nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale e dei nuovi terminali di rigassificazione di cui al comma 17, e dei potenziamenti delle capacità esistenti di cui allo stesso comma 17, sono allocate secondo procedure definite dall'Autorità in base a criteri di efficienza, economicità e sicurezza del sistema stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Disciplina in materia di accesso al sistema nazionale del gas e le caratteristiche del servizio di stoccaggio

- 4.11 Il decreto legislativo n. 164/00, che ha stabilito le condizioni per l'accesso regolato al sistema nazionale del gas, ha definito in particolare:
- lo stoccaggio di modulazione (articolo 2, lettera ff)) come lo stoccaggio finalizzato a soddisfare la modulazione dell'andamento giornaliero, stagionale e di punta dei consumi;
 - lo stoccaggio minerario (articolo 2, lettera gg)) come lo stoccaggio necessario per motivi tecnici ed economici a consentire lo svolgimento ottimale della coltivazione di giacimenti di gas naturale nel territorio italiano;
 - lo stoccaggio strategico (articolo 2, lettera hh)) come lo stoccaggio finalizzato a sopperire a situazioni di mancanza o riduzione degli approvvigionamenti o di crisi del sistema del gas.
- 4.12 Il decreto legislativo n. 164/00 dispone inoltre (articolo 8, comma 6) che le imprese che svolgono attività di trasporto e dispacciamento governano i flussi di gas naturale ed i servizi accessori necessari al funzionamento del sistema, compresa la modulazione e sono responsabili, sulla base di direttive del Ministero dello sviluppo economico, dell'utilizzo in caso di necessità degli stoccaggi strategici di gas naturale direttamente connessi con la rispettiva rete, salvo la tempestiva reintegrazione degli stessi da parte dei soggetti responsabili, e garantiscono l'adempimento di ogni altro obbligo volto ad assicurare la sicurezza, l'affidabilità, l'efficienza e il minor costo del servizio e degli approvvigionamenti, anche garantendo il rispetto del codice di rete di cui all'articolo 24 del medesimo decreto.
- 4.13 La deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2005, n. 119/05, emanata ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo n. 164/00, ha fissato i criteri e le priorità di accesso atti a garantire agli utenti libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del servizio di stoccaggio in condizione di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di stoccaggio. Sulla base di tali criteri, priorità e obblighi, le imprese di stoccaggio hanno conformato e predisposto i propri codici di stoccaggio.
- 4.14 Il codice di stoccaggio adottato dalle imprese di stoccaggio, sulla base dei criteri e delle norme descritte nel precedente paragrafo 4.13, descrive le caratteristiche del servizio di stoccaggio. In particolare, il servizio di stoccaggio è costituito dai

servizi di stoccaggio minerario, di stoccaggio strategico, di bilanciamento operativo delle imprese di trasporto e di modulazione (cfr. paragrafi 4.11 e 4.12), dai relativi servizi accessori e dai cosiddetti servizi speciali, vale a dire dai servizi offerti dall'impresa sulla base di condizioni tecniche ed economiche soggette all'approvazione da parte dell'Autorità.

- 4.15 Oltre ai servizi sopra descritti l'impresa di stoccaggio può offrire prestazioni di extra punta di erogazione, ai sensi dell'articolo 10 bis della deliberazione n. 119/05, capacità di stoccaggio interrompibile, ai sensi dell'articolo 10 della deliberazione n. 119/05, applicando ai corrispettivi tariffari una riduzione sottoposta ad approvazione dell'Autorità e, con riferimento a quanto disposto dalla deliberazione 2 novembre 2009, ARG/gas 165/09¹, un servizio di bilanciamento utenti mediante l'espletamento di procedure concorsuali.

Disciplina in materia di separazione contabile, amministrativa e funzionale

- 4.16 Con deliberazione 21 dicembre 2001, n. 311/01, adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera f), della legge n. 481/95, l'Autorità ha emanato, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 164/00, direttive per la separazione contabile e amministrativa, anche al fine di verificare i costi delle singole prestazioni e di garantire l'imparzialità dell'esercente il servizio di stoccaggio.
- 4.17 Con la deliberazione 18 gennaio 2007, n. 11/07 (di seguito: TIU), l'Autorità ha modificato e integrato la disciplina dell'*unbundling*, anche al fine di recepire le disposizioni in materia di separazione funzionale introdotte dalla Direttiva 2003/55/CE.
- 4.18 L'analisi dei dati trasmessi da parte degli esercenti a seguito degli obblighi previsti in tali direttive è finalizzata al monitoraggio della dinamica dei costi, anche al fine di verificare l'assenza di sussidi incrociati tra diverse attività, come richiesto in ultimo dall'articolo 31, comma 3, della Direttiva 2009/73/CE.

Decreti ministeriali e circolari

- 4.19 Il coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo n. 164/00, il Ministero ha provveduto ad emettere i decreti di propria competenza. Tra questi si segnalano di seguito i più rilevanti.
- 4.20 Il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 27 marzo 2001 ha definito i criteri per la conversione in stoccaggio di giacimenti in avanzata fase di coltivazione, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 164/00. Il decreto definisce i criteri d'idoneità e le procedure da seguire per la conversione.
- 4.21 Il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 27 marzo 2001, ha determinato i criteri in base ai quali rilasciare le autorizzazioni a

¹ Deliberazione 2 novembre 2009, ARG/gas 165/09 recente "Interventi urgenti di adeguamento della disciplina del bilanciamento e della regolazione dei servizi di stoccaggio del gas naturale ai sensi del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78".

importare gas naturale prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione europea; tra di essi è stato individuato l'obbligo in capo ai soggetti importatori di fornire l'effettiva garanzia di disporre di adeguate capacità di stoccaggio strategico.

- 4.22 Il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 maggio 2001, ha fissato le modalità di determinazione dei quantitativi afferenti lo stoccaggio minerario e dei quantitativi per lo stoccaggio strategico, definendone un valore pari a 5,1 Gmc per l'anno 2001; tale valore è stato confermato dal Ministero dello sviluppo economico per tutti gli anni successivi e, con la comunicazione del 15 febbraio 2010, in via provvisoria e fino ad eventuale ulteriore comunicazione, anche per l'anno termico di stoccaggio 2010-2011.
- 4.23 Il decreto del Ministero delle attività produttive del 26 settembre 2001 ha fissato le modalità di determinazione e di erogazione dei volumi di stoccaggio strategico in relazione ai casi di:
- interruzione o riduzione delle importazioni da Paesi non appartenenti all'Unione europea;
 - interruzione o riduzione delle importazioni da Paesi appartenenti all'Unione europea ed emergenze della rete nazionale di gasdotti;
 - stagione invernale globalmente fredda.
- 4.24 Il Ministero delle attività produttive con decreto 23 marzo 2005 ha adeguato le prestazioni di stoccaggio minerario alla flessibilità dei contratti di importazione stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 164/00.
- 4.25 Il Ministero delle attività produttive con decreto del 26 agosto 2005 ha definito le modalità per il conferimento delle concessioni di stoccaggio e il trasferimento della titolarità della concessione e ha approvato il disciplinare tipo sulle modalità amministrative e tecniche di svolgimento delle attività di stoccaggio in giacimenti o unità geologiche profonde, gli obiettivi qualitativi che devono essere perseguiti dal concessionario, i poteri di verifica e le conseguenze di eventuali inadempimenti. Nel decreto vengono definite, tra le altre, le disposizioni inerenti:
- la definizione del ciclo di stoccaggio, inteso come il ciclo annuale che decorre dall'1 aprile di ciascun anno al 31 marzo dell'anno successivo;
 - le modalità di ampliamento della capacità di stoccaggio;
 - disposizioni relative alla sicurezza degli impianti e per la continuità dell'esercizio, nonché gli obblighi di comunicazione dei dati di esercizio e previsionali a carico del concessionario del servizio;
 - gli obiettivi di qualità, introducendo disposizioni relative alla qualità delle prestazioni del servizio e alla misura di quantità e di qualità del gas immesso ed erogato in ciascun giacimento.
- 4.26 Con decreto del 3 novembre 2005, il Ministero delle attività produttive ha definito i criteri per la determinazione del corrispettivo dovuto al titolare di una concessione di coltivazione e il corrispettivo per l'attribuzione ad altre imprese del gas di concessioni di stoccaggio non prorogate.

Lo stoccaggio di gas in Italia

- 4.27 Successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 164/00 sono state costituite due società di stoccaggio: Stogit Spa (del gruppo Eni) ed Edison T&S Spa, oggi Edison Stoccaggio Spa (del gruppo Edison), dedicate a tale attività, prima integrate verticalmente con altre attività del settore.
- 4.28 La società Stogit (controllata integralmente dal gruppo Eni) detiene circa il 97% delle capacità di stoccaggio operative nel nostro Paese. La Stogit gestisce otto stoccaggi, dei quali sette sono ubicati nell'Italia settentrionale (Brugherio, Cortemaggiore, Ripalta, Sergnano, Settala, Minerbio, Sabbioncello) ed uno nell'Italia centrale (Fiume Treste); l'Edison Stoccaggio gestisce due stoccaggi in fase di sviluppo (Cellino in Abruzzo e Collalto in Veneto).
- 4.29 Per una descrizione dettagliata delle caratteristiche prestazionali del sistema di stoccaggio italiano e dei progetti di sviluppo di nuova capacità di stoccaggio si rimanda all'Indagine conoscitiva sull'attività di stoccaggio di gas naturale di cui alla deliberazione 28 maggio 2009, VIS 51/09², condotta congiuntamente con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito: Indagine conoscitiva sull'attività di stoccaggio).
- 4.30 Per la parte d'interesse della presente consultazione si riporta la Tabella 1 che riassume l'evoluzione della capacità di stoccaggio (spazio e punta di erogazione) disponibile nel periodo compreso tra l'anno termico 2004-2005 e l'anno termico 2008-2009³.

Tabella 1 – Evoluzione della capacità di stoccaggio disponibile nel sistema Italia

<i>Capacità di stoccaggio disponibile - ITALIA (MSmc)</i>	<i>Anni termici di stoccaggio</i>				
	<i>2004/05</i>	<i>2005/06</i>	<i>2006/07</i>	<i>2007/08</i>	<i>2008/09</i>
<i>WGe / Spazio</i>					
<i>Totale di sistema:</i>	<i>12.818</i>	<i>12.889</i>	<i>13.421</i>	<i>13.934</i>	<i>13.916</i>
- strategico	5.110	5.110	5.101	5.101	5.101
- modulazione, minerario e bilanciamento	7.708	7.778	8.319	8.832	8.814
<i>Totale Stogit:</i>	<i>12.550</i>	<i>12.550</i>	<i>13.082</i>	<i>13.541</i>	<i>13.523</i>
- strategico	5.100	5.100	5.081	5.081	5.081
- modulazione, minerario e bilanciamento	7.450	7.450	8.001	8.460	8.442
<i>Totale Edison Stoccaggio</i>	<i>268</i>	<i>339</i>	<i>339</i>	<i>393</i>	<i>393</i>
- strategico	10	10	20	20	20
- modulazione, minerario e bilanciamento	258	328	318	372	372
<i>Punta in erogazione o PE</i>					
<i>Totale di sistema:</i>	<i>251</i>	<i>253</i>	<i>152</i>	<i>152</i>	<i>152</i>
Stogit	251	249	150	150	150
Edison Stoccaggio	Nd	4	2,34	2,2	2,2

² In particolare la Sezione II "Evoluzione dell'offerta di capacità di stoccaggio: potenziamenti di siti esistenti e nuovi siti".

³ Fonte: Tabella 2 di cui alla Relazione conclusiva dell' Indagine conoscitiva sull'attività di stoccaggio - Sezione I C.

4.31 Si rileva inoltre⁴ che nel medesimo periodo del precedente paragrafo 4.30 :

- sia Stogit che Edison Stoccaggio hanno sempre interamente allocato la capacità di stoccaggio resa disponibile all'inizio di ciascun anno termico di stoccaggio considerato;
- la domanda di stoccaggio strategico, minerario e per il bilanciamento della rete è stata sempre integralmente soddisfatta;
- la domanda di stoccaggio di modulazione espressa dalle imprese di vendita risulta invece essere stata sempre solo parzialmente soddisfatta;
- è risultata del tutto indisponibile capacità di stoccaggio per ulteriori esigenze di modulazione, in particolare di clienti industriali e termoelettrici, o per altri servizi di stoccaggio.

Di seguito si riporta la Tabella 2 che sintetizza la capacità di modulazione conferita rispetto alla massima richiesta ammissibile (*MRA*), nel periodo compreso tra l'anno termico 2006-2007 e l'anno termico 2008-2009⁵.

Tabella 2 – Capacità di modulazione conferita

<i>Capacità di modulazione conferita rispetto alla MRA</i>									
	<i>2006/07</i>			<i>2007/08</i>			<i>2008/09</i>		
	<i>Totale</i>	<i>Medio rigido</i>	<i>Rigido</i>	<i>Totale</i>	<i>Medio rigido</i>	<i>Rigido</i>	<i>Totale</i>	<i>Medio rigido</i>	<i>Rigido</i>
Eni Gas & Power	59%	74%	0%	71%	88%	0%	69%	87%	0%
Altri (<u>dato medio</u>)	73%	92%	0%	75%	94%	0%	74%	92%	0%
TOTALE	67%	84%	0%	73%	91%	0%	72%	90%	0%

Ambito di applicazione

4.32 L'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 164/00 dispone l'obbligo per i soggetti titolari di concessioni di stoccaggio di assicurare e fornire i servizi di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione agli utenti che ne facciano richiesta ove il sistema di cui essi dispongono abbia idonea capacità, e purché i servizi richiesti dall'utente siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base a criteri stabiliti dal Ministero delle attività produttive. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto il titolare di più concessioni di stoccaggio ha l'obbligo di gestire in modo coordinato e integrato il complesso delle capacità di stoccaggio di *working gas* di cui dispone, al fine di garantire l'ottimizzazione delle capacità stesse e la sicurezza del sistema nazionale del gas nel rispetto degli indirizzi di cui all'articolo 28 del medesimo decreto.

4.33 Lo stoccaggio minerario è lo stoccaggio necessario per motivi tecnici ed economici a consentire lo svolgimento ottimale della coltivazione di giacimenti di gas naturale nel territorio italiano. Il decreto ministeriale 9 maggio 2001, come

⁴ Paragrafo 96 dell' Indagine conoscitiva sull'attività di stoccaggio.

⁵ Fonte: Tabella n. 30 di cui alla relazione conclusiva dell'indagine conoscitiva sull'attività di stoccaggio.

modificato dal decreto 23 marzo 2005, ha disciplinato il servizio di stoccaggio minerario in modo da assicurare alle produzioni nazionali una flessibilità di fornitura confrontabile con quella caratteristica dei contratti di importazione e di tenere conto dei rischi tecnici di fermata della produzione.

- 4.34 Lo stoccaggio strategico è lo stoccaggio finalizzato a sopperire a situazioni di mancanza o riduzione degli approvvigionamenti o di crisi del sistema del gas. L'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo n. 164/00 ha posto l'onere di tale servizio a carico degli importatori di gas prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione europea.
- 4.35 Lo stoccaggio di modulazione è lo stoccaggio finalizzato a soddisfare la modulazione dell'andamento giornaliero, stagionale e di punta dei consumi.
- 4.36 L'articolo 18, comma 2 del decreto legislativo n. 164/00, stabilisce che la disponibilità del servizio di modulazione stagionale e di punta stagionale e giornaliera, adeguata alla domanda di un anno con inverno rigido con frequenza ventennale, sia fornita ai clienti non idonei dai soggetti che svolgono l'attività di vendita. L'Autorità determina gli obblighi di modulazione per il periodo di punta stagionale per ciascun comune in funzione dei valori climatici.
- 4.37 L'articolo 18, comma 4 del decreto legislativo n. 164/00, dispone che i soggetti che svolgono l'attività di vendita ai clienti idonei devono fornire contestualmente agli stessi clienti la disponibilità del servizio di modulazione stagionale e di punta stagionale, giornaliera e oraria richiesta dai clienti stessi. I criteri per la determinazione delle capacità di stoccaggio associate alla domanda degli stessi clienti sono stabiliti nell'ambito del codice di stoccaggio.
- 4.38 Si ricorda che il decreto legislativo n. 164/00 definisce:
- periodo di punta stagionale: il periodo compreso tra il 15 novembre ed il 15 marzo di ciascun anno;
 - periodo di punta giornaliera: il periodo compreso tra le ore 7 e le ore 22 di ciascun giorno nel periodo di punta stagionale;
 - disponibilità di punta giornaliera: quantità di gas naturale, espressa in Smc/g, erogabile da un sistema di stoccaggio nell'ambito di un giorno;
 - disponibilità di punta oraria: quantità di gas naturale, espressa in Smc/g, erogabile da un sistema di stoccaggio nell'ambito di un'ora, moltiplicata per le 24 ore.

5 Il sistema tariffario del secondo periodo di regolazione

- 5.1 I criteri relativi al sistema tariffario del secondo periodo di regolazione sono stati definiti con la deliberazione n. 50/06. La definizione dei ricavi di riferimento è avvenuta tramite l'identificazione degli elementi di costo relativi all'attività di stoccaggio in modo tale da garantire sia la copertura dei costi operativi sia di quelli di capitale, ivi incluso l'ammortamento, riconoscendo una congrua remunerazione del capitale investito, costituito dagli *asset* tecnici e dal gas

economicamente estraibile presente nei giacimenti di stoccaggio, secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 164/00.

- 5.2 Il valore del gas naturale economicamente estraibile presente nei giacimenti attivi alla data del 31 dicembre 2005 è stato determinato applicando la metodologia del costo storico rivalutato considerando, per ogni anno di acquisizione, il costo originario di acquisizione. Ove nel primo periodo di regolazione sia stato riconosciuto ai fini tariffari un valore calcolato con metodologie difformi dal costo storico rivalutato, il valore del gas naturale è assunto pari a quello del primo periodo, opportunamente rivalutato.
- 5.3 L'Autorità ha disposto che i quantitativi di gas acquistato per la formazione del *cushion gas* e dell'eventuale *pseudo-working gas*, nel corso del secondo periodo di regolazione, vengano valorizzati al valore di acquisizione ove questa sia avvenuta con procedura concorsuale oppure al valore medio del *QE* dell'anno di iscrizione nel bilancio d'esercizio.
- 5.4 Il tasso di remunerazione per il capitale investito all'inizio del periodo di regolazione è stato fissato al 7,1% reale pre-tasse.
- 5.5 I ricavi di riferimento sono stati suddivisi in componenti di ricavo legate alle prestazioni e in una componente di ricavo riferita ai volumi di gas movimentati. A partire da dette componenti di ricavo, sono rispettivamente determinati i corrispettivi tariffari di capacità (relativi alle prestazioni di erogazione, iniezione, spazio e disponibilità di stoccaggio strategico) ed il corrispettivo unitario variabile.
- 5.6 L'Autorità, alla luce dell'attuale assenza di concorrenza nel mercato dei servizi di stoccaggio, caratterizzato dalla presenza di un'impresa che gestisce circa il 97% delle capacità, nonché in ragione dell'attuale carenza di offerta del servizio medesimo, ha previsto, al fine di stimolare il potenziamento e lo sviluppo dei nuovi giacimenti e delle infrastrutture esistenti meno efficienti, e di favorire lo sviluppo della domanda di servizi di stoccaggio, anche diversi dai servizi di modulazione, minerario e strategico, una tariffa di stoccaggio unica nazionale, unitamente ad un sistema di perequazione che garantisca il recupero dei ricavi spettanti ad ogni impresa.
- 5.7 L'Autorità ha inoltre introdotto un meccanismo di garanzia dei ricavi di *capacity*, che assicura a ciascuna impresa di stoccaggio la quote di ricavo relative alla remunerazione del capitale investito e alla quota di ammortamento, indipendentemente dalle quantità di capacità dalla stessa effettivamente conferite.
- 5.8 Al fine di favorire lo sviluppo delle infrastrutture di stoccaggio e assicurare condizioni favorevoli alla concorrenza nel mercato interno, il provvedimento ha introdotto un sistema di incentivi per i nuovi investimenti, prevedendo il riconoscimento di un tasso di remunerazione maggiorato rispetto a quello esistente, per una durata superiore al periodo di regolazione, in funzione di differenti tipologie di investimento, classificate in base al contributo apportato al sistema in termini di approvvigionamento del gas naturale, garanzia della sicurezza e ottimizzazione del sistema di stoccaggio; le tipologie individuate sono le seguenti:

- T=1 investimenti non destinati allo sviluppo e all'espansione della capacità di stoccaggio, per i quali non è stata prevista alcuna remunerazione incrementale;
- T=2 investimenti destinati al potenziamento e allo sviluppo delle capacità di stoccaggio dei giacimenti in esercizio alla data di entrata in vigore del provvedimento: 4% per 8 anni;
- T=3 investimenti per la realizzazione di nuovi giacimenti di stoccaggio e impianti di *peak shaving*: 4% per 16 anni.

5.9 L'Autorità ha inoltre previsto:

- la differenziazione dei corrispettivi nelle fasi di iniezione ed erogazione, al fine di stimolare un corretto utilizzo delle disponibilità di stoccaggio da parte degli utenti, nonché di preservare le prestazioni del sistema al termine di dette fasi;
- la revisione delle prestazioni di punta di erogazione associate alle capacità di erogazione conferite, in modo da tenere conto della funzionalità delle prestazioni di punta all'erogazione del gas.

5.10 La tariffa è articolata in componenti fisse, relative all'impegno di capacità di spazio, punta di erogazione, punta di iniezione, e in una componente variabile, applicata alle quantità immesse ed estratte dal giacimento.

5.11 Nel caso di conferimenti di durata inferiore all'anno, a seguito di capacità aggiuntive rese disponibili in corso di anno termico, i corrispettivi di capacità di spazio vengono ridotti proporzionalmente alla durata del conferimento. Il corrispettivo unitario di iniezione ed erogazione *CVS*, invece, non è soggetto a riduzioni in quanto destinato alla copertura dei costi variabili del servizio e quindi indipendente dalla durata del conferimento. Infine, agli eventuali servizi di disponibilità di punta giornaliera di tipo interrompibile l'impresa di stoccaggio applica tariffe ridotte definite su base negoziale, assicurando comunque trasparenza e imparzialità, in relazione alle varie e complesse tipologie di interrompibilità.

Tabella 3 - Corrispettivi unici nazionali di stoccaggio del secondo periodo di regolazione

Tariffe per anno termico	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010
f_S [euro/GJ/anno]	0,155673	0,150156	0,166261	0,182304
f_{PI} [euro/GJ/g]	9,503475	9,237104	9,088074	9,011258
f_{PE} [euro/GJ/g]	11,295975	11,851624	11,690370	11,989093
<i>CVS</i> [euro/GJ]	0,102119	0,102222	0,097532	0,085373
f_D [euro/GJ/anno]	0,156773	0,159156	0,166252	0,169729

6 Obiettivi generali dell'intervento dell'Autorità

- 6.1 Nella deliberazione ARG/gas 72/09 di avvio del procedimento per il terzo periodo di regolazione delle tariffe di stoccaggio, l'Autorità ha disposto che nella formazione dei provvedimenti finali si tenesse conto delle seguenti esigenze generali:
- a) della necessità di mantenere meccanismi di incentivazione allo sviluppo efficiente delle infrastrutture necessarie per l'accesso e l'erogazione del servizio di stoccaggio del gas naturale, in coerenza con l'obiettivo generale di garantire lo sviluppo e la sicurezza del sistema gas nazionale e di promuovere lo sviluppo di un mercato concorrenziale;
 - b) della necessità di garantire che tariffe e corrispettivi siano definiti in coerenza con i provvedimenti adottati dall'Autorità in materia di condizioni per l'accesso e l'erogazione del servizio di stoccaggio;
 - c) dell'esigenza di procedere, ove possibile, con una ulteriore convergenza dei criteri di riconoscimento dei costi e di regolazione tariffaria nei settori dell'energia elettrica e del gas;
 - d) delle possibili evoluzioni del servizio di bilanciamento nel mercato del gas naturale.
- 6.2 Con riferimento alle possibili evoluzioni del servizio di bilanciamento nel mercato del gas, si evidenzia che l'Autorità sta valutando la possibilità di estendere l'applicazione di meccanismi di flessibilità per l'assegnazione della capacità di stoccaggio agli utenti, attraverso l'adozione di procedure concorsuali limitatamente a una parte della capacità di stoccaggio disponibile. Nel presente documento di consultazione saranno pertanto indicate le modalità di trattamento dell'extra gettito conseguito dalle imprese di stoccaggio (pari alla differenza tra i ricavi derivanti dall'assegnazione di capacità e i ricavi di riferimento).
- 6.3 Sulla base di tali indicazioni, e tenuto conto della natura del procedimento in corso, è possibile individuare una serie di obiettivi di carattere generale che hanno orientato le proposte e le ipotesi contenute nel presente documento. In particolare:
- a) favorire la stabilità regolatoria;
 - b) garantire la coerenza dei criteri tariffari con lo sviluppo di meccanismi di mercato.

Stabilità regolatoria

- 6.4 L'Autorità ritiene che assicurare la stabilità di principi e criteri della regolazione tariffaria sia un obiettivo fondamentale. Garantire la certezza sulle modalità di riconoscimento dei costi e sulle logiche di aggiornamento dei medesimi, infatti, non solo all'interno del periodo di regolazione ma anche tra un periodo e l'altro, riduce il cosiddetto "rischio regolatorio" per le imprese esercenti, con effetti positivi per il costo del capitale e la propensione ad investire delle imprese stesse.

- 6.5 Della stabilità regolatoria, in ultima analisi, possono giovare i clienti finali dei servizi oggetto di regolazione: la minor rischiosità, a parità di capitale investito, si traduce in tariffe più basse e la maggior propensione all'investimento garantisce l'adeguatezza delle infrastrutture alle esigenze della domanda.

Coerenza dei meccanismi tariffari con lo sviluppo di meccanismi di mercato

- 6.6 Come evidenziato nelle conclusioni dell'Indagine conoscitiva sull'attività di stoccaggio, le modalità di allocazione della capacità di stoccaggio potrebbero evolvere verso criteri di mercato, nell'ambito delle attuali priorità di accesso. In particolare, le procedure di allocazione potrebbero avvenire tramite asta, al fine di far emergere il valore delle risorse di flessibilità acquisibili attraverso la capacità di stoccaggio, fornendo quindi un utile segnale per orientare le decisioni di investimento dei soggetti che intendono sviluppare nuova capacità di stoccaggio circa la sua scarsità o abbondanza, anche con riferimento al regime regolatorio da adottare (regolato od esente da TPA).
- 6.7 L'Autorità, con il presente documento per la consultazione, intende pertanto apportare le opportune modifiche all'attuale quadro regolatorio al fine di assicurare una coerenza tra i meccanismi di regolazione tariffaria e l'estensione di procedure di accesso alla capacità di stoccaggio su base concorsuale.

7 Primi orientamenti per la determinazione delle tariffe per il terzo periodo di regolazione

- 7.1 L'Autorità, al fine di perseguire gli obiettivi di carattere generale descritti nel capitolo 6, ritiene opportuno sottoporre a consultazione i seguenti primi orientamenti:
- a) prevedere che il riferimento per la determinazione delle tariffe di stoccaggio possa essere rappresentato dall'anno solare, anziché dall'anno termico, in modo da allineare i dati desumibili dai bilanci societari e dai conti annuali predisposti dagli esercenti con le grandezze tecnico-economiche utilizzate per la determinazione dei vincoli sui ricavi;
 - b) valutare la possibilità di un'evoluzione del trattamento dei ricavi in coerenza con l'introduzione di procedure concorsuali per l'allocazione di capacità di stoccaggio;
 - c) assicurare lo sviluppo delle infrastrutture di stoccaggio, anche per garantire un'offerta di capacità che assicuri adeguati margini rispetto all'esigenza di sviluppo della domanda e per favorire lo sviluppo della concorrenza nel mercato interno, confermando la disciplina incentivante relativa ai nuovi investimenti;
 - d) confermare gli incentivi allo sviluppo delle infrastrutture di stoccaggio in funzione delle diverse tipologie di investimento (come già avvenuto nel secondo periodo di regolazione), valutando l'adozione di meccanismi per l'accelerazione dei nuovi investimenti;

- e) confermare la previsione di un fattore correttivo che assicuri all'impresa la quota dei ricavi di *capacity*;
- f) applicare, per la determinazione dei costi operativi riconosciuti, il criterio del *profit sharing*, riconoscendo alle imprese, nel primo anno del nuovo periodo regolatorio, il 50% dei maggiori recuperi di produttività realizzati in eccesso rispetto a quelli prefissati ai sensi della deliberazione n. 50/06;
- g) mantenere l'attuale meccanismo di riconoscimento dei costi per i consumi tecnici relativi alle fasi di iniezione ed erogazione;
- h) modificare la durata di alcune categorie di cespiti per adeguarle alla durata tecnica effettiva e renderle coerenti con i provvedimenti adottati nel settore del gas;
- i) sottoporre la quota parte dei ricavi riconducibili alla remunerazione del capitale investito netto ad un aggiornamento mediante l'applicazione della variazione media annua del deflatore degli investimenti fissi lordi;
- j) aggiornare la quota parte del costo riconosciuto relativa agli ammortamenti in coerenza con i meccanismi adottati per l'aggiornamento del capitale investito riconosciuto;
- k) determinare il capitale circolante netto in modo parametrico in funzione del valore lordo delle immobilizzazioni;
- l) confermare una ripartizione dei ricavi nelle componenti *capacity* e *commodity* che rifletta la struttura dei costi, di capitale e operativi, dell'attività di stoccaggio;
- m) confermare, alla luce della carenza di offerta di stoccaggio, l'adozione di una tariffa unica nazionale accompagnata da un meccanismo di perequazione, che garantisca il recupero dei ricavi spettanti ad ogni impresa in modo da fornire adeguati incentivi al potenziamento delle infrastrutture esistenti e allo sviluppo dei nuovi giacimenti di stoccaggio;
- n) mantenere un'articolazione dei corrispettivi che stimoli un corretto utilizzo delle disponibilità di stoccaggio da parte degli utenti e contestualmente incentivi le imprese di stoccaggio a rendere disponibili incrementi di capacità di punta di erogazione;
- o) prevedere che nella determinazione della tariffa confluiscono tutti i costi riconosciuti per l'erogazione del servizio di stoccaggio offerto dall'impresa, come definito ai sensi della deliberazione n. 119/05, e che le condizioni economiche di eventuali ulteriori servizi siano approvate dall'Autorità sulla base dell'analisi dei costi sottostanti, in modo da definire anche per tali servizi le modalità di applicazione dei recuperi di efficienza;
- p) enucleare i costi afferenti il servizio di misura dello stoccaggio ai fini della determinazione del corrispettivo per la remunerazione del servizio di cui all'allegato B della deliberazione 1 dicembre 2009 ARG/gas 184/09.

S 1. Si condividono i primi orientamenti per la determinazione delle tariffe sopra indicati? In caso negativo, per quali motivi? Quali altri criteri dovrebbero essere presi in considerazione e per quali motivi?

PARTE III

DETERMINAZIONE DEL VINCOLO SUI RICAVI

8 Periodo di riferimento per l'applicazione delle tariffe

- 8.1 L'Autorità propone l'adozione del riferimento all'anno solare a fini tariffari, in modo da permettere l'allineamento tra i dati economici e patrimoniali desumibili dai bilanci societari e dai conti annuali separati predisposti dagli esercenti e le grandezze economiche utilizzate per la determinazione dei vincoli sui ricavi di stoccaggio e delle conseguenti tariffe. Il riferimento all'anno solare permette inoltre di allineare la regolazione tariffaria dello stoccaggio con quella del trasporto⁶ e della distribuzione⁷.
- 8.2 Un disallineamento tra il conferimento di capacità e la definizione della tariffa di stoccaggio non appare critico; i quantitativi che vengono riservati ai fini della modulazione dei clienti civili infatti sono determinati sulla base delle disposizioni del decreto legislativo n. 164/00 e non del valore del corrispondente corrispettivo; d'altra parte, tale disallineamento non comporta ulteriori criticità nei confronti della contrattualizzazione del cliente finale, dal momento che la tariffa di stoccaggio, come quella di trasporto e distribuzione, dovrebbe essere passante; si consideri inoltre che altri corrispettivi passanti sono attualmente aggiornati trimestralmente.
- 8.3 Tuttavia, qualora si introducessero procedure concorsuali per l'assegnazione della capacità di stoccaggio, come indicato nel successivo capitolo 9, l'utilizzo dell'anno solare come riferimento tariffario potrebbe comportare delle criticità nell'individuazione della base d'asta di suddette procedura, anche se tale criticità riveste carattere marginale visto il valore relativo che le basi d'asta possono avere e la possibilità di prevedere clausole specifiche di garanzia.
- 8.4 In ogni caso, indipendentemente dal passaggio all'anno solare quale riferimento per il calcolo delle tariffe, si ritiene opportuno allineare le modalità di inclusione degli investimenti realizzati dalle imprese di stoccaggio nella determinazione del capitale investito riconosciuto a quelle in vigore per gli altri servizi regolati.
- 8.5 Al fine di gestire il processo di transizione dall'anno termico all'anno solare quale riferimento per il calcolo dei corrispettivi di stoccaggio, l'Autorità con deliberazione ARG/gas 21/10 ha prorogato per il periodo aprile-dicembre 2010

⁶ “Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo 2010-2013 (TUTG): approvazione della parte II Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013 (RTTG), approvazione della parte III Regolazione delle tariffe per il servizio di misura del trasporto di gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013 (RMTG), disposizioni in materia di corrispettivo transitorio per il servizio di misura del trasporto gas per l'anno 2010 e modifiche all'Allegato A della deliberazione n. 11/07” approvato con deliberazione ARG/gas 184/09.

⁷ “Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG)” approvato con deliberazione ARG/gas 159/08.

le tariffe relative all'anno termico 2009-2010, prevedendo contestualmente per il suddetto periodo l'estensione dei criteri per la garanzia dei ricavi di riferimento e dei meccanismi di perequazione⁸.

- 8.6 Nel caso in cui si mantenesse quale riferimento ai fini tariffari il periodo intercorrente tra aprile e marzo di ciascun anno, al fine di assicurare un ordinato avvio dell'anno termico di stoccaggio ed evitare gli oneri amministrativi relativi ai conguagli tariffari, l'Autorità intende:
- prorogare per il periodo gennaio-marzo 2011 le tariffe relative all'anno termico 2009-2010;
 - prevedere per il suddetto periodo che la componente tariffaria a copertura degli squilibri di perequazione venga dimensionata tenendo conto di una stima della differenza tra i ricavi di riferimento approvati per l'anno termico 2009-2010 e i ricavi attesi di riferimento per l'anno termico 2010-2011;
 - riconoscere alle imprese di stoccaggio, con le modalità previste dal meccanismo di perequazione dei ricavi per l'anno termico 2010-2011, la differenza tra il ricavo di riferimento determinato in esito ai nuovi criteri tariffari e il ricavo di riferimento relativo all'anno termico 2009-2010.
- 8.7 Le proposte contenute di seguito nel presente documento di consultazione sono riferite all'ipotesi di adozione dell'anno solare.

S 2. Si condivide l'adozione dell'anno solare quale riferimento per la determinazione delle tariffe di stoccaggio? In caso contrario, quali motivi ostacolano tale adozione?

S 3. Si riscontrano elementi di incompatibilità tra l'adozione dell'anno solare e l'eventuale assegnazione della capacità di stoccaggio su base concorsuale ad inizio di ciascun anno termico?

S 4. Nel caso di adozione dell'anno solare quale riferimento per la determinazione delle tariffe di stoccaggio, ritenete condivisibile la soluzione indicata per il periodo transitorio? In caso negativo, quali criteri ritenete opportuno adottare e per quali motivi?

S 5. Nel caso di mantenimento dell'anno termico quale riferimento per la determinazione delle tariffe di stoccaggio, ritenete condivisibile i criteri tariffari proposti per il periodo transitorio? In caso contrario, per quale ragione? Quali criteri ritenete opportuno adottare e per quali motivi?

⁸ Al riguardo si evidenzia che la deliberazione 23 febbraio 2010 ARG/gas 21/10 presenta al punto 2 un errore materiale, in quanto le disposizioni di cui al medesimo punto si riferiscono all'anno termico 2009-2010 e non all'anno 2008-2009, come indicato.

9 Possibile evoluzione del trattamento dei ricavi in caso di introduzione di procedure concorsuali

Motivazione alla base delle proposte

- 9.1 Nelle conclusioni dell'Indagine conoscitiva sull'attività di stoccaggio, è stata evidenziata l'opportunità di introdurre meccanismi di mercato per l'allocatione della capacità di stoccaggio, nell'ambito delle attuali priorità di accesso, al fine di fare emergere il valore della flessibilità associata al servizio di stoccaggio, assicurando contestualmente maggiore efficienza nel processo allocativo delle capacità in relazione alle disponibilità ed esigenze di ciascun utente del servizio di stoccaggio.
- 9.2 Inoltre, l'introduzione di procedure concorsuali permetterebbe di superare o quanto meno mitigare alcune criticità che caratterizzano il sistema nazionale del gas naturale. In particolare, la possibilità di reperire sul mercato le risorse di stoccaggio faciliterebbe l'ingresso di nuove imprese nei mercati della vendita del gas naturale e renderebbe inoltre contendibile la capacità di stoccaggio anche ai clienti termoelettrici ed industriali.
- 9.3 Già nel corso del 2009, l'Autorità, con la deliberazione 2 novembre 2009 ARG/gas 165/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 165/09), ai sensi di quanto previsto dal decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 (di seguito: decreto legge n. 78/09) ha introdotto la possibilità di ricorrere a meccanismi di mercato per la cessione della capacità nell'ambito del servizio bilanciamento utenti del trasporto.
- 9.4 Con riferimento all'evoluzione delle modalità di assegnazione della capacità di stoccaggio, si evidenzia che l'eventuale introduzione di procedure concorsuali potrebbe riguardare:
- capacità residuali una volta soddisfatte le richieste che, sulla base delle previsioni della deliberazione n. 119/05, hanno diritto ad una priorità di accesso alla capacità di stoccaggio⁹; in tale categoria sono inclusi anche i servizi di stoccaggio infrannuali o interrompibili;
 - la totalità della capacità di stoccaggio disponibile.
- 9.5 Qualora eventuali procedure concorsuali vengano introdotte, la disponibilità delle risorse di stoccaggio necessarie a soddisfare le esigenze di modulazione dei clienti con consumi inferiori a 200.000 Smc/anno, anche in coerenza con le previsioni del documento per la consultazione 18 aprile 2008 DCO 10/08¹⁰, dovrà essere assicurata dall'introduzione di obblighi di pubblico servizio.

⁹ Le priorità di accesso sono le seguenti: i) stoccaggio strategico; ii) bilanciamento operativo del sistema; iii) stoccaggio minerario; iv) stoccaggio di modulazione per i clienti inferiori a 200.000 Smc/anno, limitatamente a quantitativi massimi relativi ad un periodo di punta stagionale mediamente rigido; v) stoccaggio di modulazione per i clienti inferiori a 200.000 Smc/anno, limitatamente a quantitativi massimi relativi ad un periodo di punta stagionale rigido con frequenza ventennale; vi) stoccaggio per altri usi.

¹⁰ Documento per la consultazione DCO 10/08 "Possibili evoluzioni del servizio di bilanciamento nel mercato del gas naturale" - 18 aprile 2008.

- 9.6 L'introduzione di procedure concorsuali, qualora venissero espletate da ciascun impresa di stoccaggio e non da un banditore unico a livello nazionale, determinerà necessariamente il superamento della tariffa unica nazionale.

Obiettivi specifici da perseguire

- 9.7 L'Autorità, al fine di garantire criteri di regolazione tariffaria coerenti con l'introduzione di meccanismi di mercato per l'allocazione della capacità di stoccaggio, intende perseguire i seguenti obiettivi specifici:
- a) garantire la continuità regolatoria;
 - b) ridurre il rischio per l'impresa di stoccaggio;
 - c) tutelare i clienti finali di piccole dimensioni con consumo inferiore ai 200.000 Smc/anno;
 - d) fornire incentivi alla realizzazione di nuova capacità di stoccaggio, mantenendo ancora in capo al regolatore la possibilità di indirizzare l'investimento verso i progetti ritenuti prioritari per il sistema.

Modalità di determinazione delle diverse ipotesi

- 9.8 Considerata la complessità derivanti dall'introduzione di procedure concorsuali, l'Autorità intende articolare le ipotesi di modifica del quadro di riferimento articolate in funzione dei seguenti tre aspetti critici:
- presenza di una base d'asta per l'assegnazione della capacità;
 - mantenimento di un meccanismo di garanzia dei ricavi;
 - mantenimento dell'attuale meccanismo di incentivazione dei nuovi investimenti.

Presenza di una base d'asta per l'assegnazione della capacità

- 9.9 Qualora venissero introdotte delle procedure concorsuali per l'assegnazione della capacità, la tariffa di stoccaggio determinata dall'Autorità potrebbe costituire la base d'asta per lo svolgimento di dette procedure. Il mantenimento della tariffa come base d'asta potrebbe assicurare la copertura dei costi riconosciuti per le imprese di stoccaggio, con una conseguente riduzione del rischio in capo a soggetti regolati.
- 9.10 Viceversa la mancata previsione di una base d'asta potrebbe consentire l'allocazione della capacità agli utenti ad un prezzo inferiore alla tariffa regolata. Al riguardo si evidenzia che l'assegnazione della capacità ad un prezzo inferiore alla tariffa regolata sarebbe comunque efficiente, in quanto consentirebbe di coprire parte dei costi riconosciuti, costituiti prevalentemente da *sunk cost*, e cioè costi di natura fissa già sostenuti dalle imprese.

Mantenimento di un meccanismo di garanzia dei ricavi

- 9.11 Il mantenimento di un meccanismo di garanzia dei ricavi riconosciuti, che si pone in continuità con gli attuali criteri di regolazione tariffaria, consente di ridurre il rischio per le imprese regolate.

- 9.12 Il gettito necessario alla garanzia dei ricavi di riferimento potrebbe essere recuperato attraverso l'introduzione di una specifica componente tariffaria ed accantonato su un apposito conto istituito presso la Cassa Conguaglio del Settore Elettrico.
- 9.13 La presenza di un meccanismo di garanzia, tipica di un contesto regolato, potrebbe tuttavia essere incoerente con l'introduzione di meccanismi di mercato per l'assegnazione della capacità del servizio.

Mantenimento dell'attuale meccanismo di incentivazione dei nuovi investimenti

- 9.14 L'assegnazione delle capacità tramite procedure concorsuali fornisce un forte incentivo alla realizzazione di nuova capacità di stoccaggio, rispetto al riconoscimento di una maggiore remunerazione ai nuovi investimenti, in quanto le imprese di stoccaggio possono trattenere la rendita derivante dalla cessione della capacità di stoccaggio.
- 9.15 Pertanto gli attuali meccanismi di tutela del capitale investito e di incentivazione alla realizzazione degli investimenti potrebbero non essere più necessari.
- 9.16 L'eventuale mantenimento del meccanismo di incentivazione dovrebbe essere accompagnato dalla previsione della restituzione degli ulteriori ricavi (rispetto a quelli di riferimento), al fine di evitare una duplicazione degli incentivi.
- 9.17 Tale previsione consentirebbe inoltre di tutelare i clienti finali di piccole dimensioni con consumo inferiore ai 200.000 Smc/anno, qualora gli ulteriori ricavi fossero destinati alla riduzione delle tariffe regolate applicate a dette categorie di clienti.

Possibili ipotesi alternative

- 9.18 Le ipotesi di seguito indicato sono il risultato della combinazione della alternative di cui ai precedenti paragrafi.
- **Ipotesi A.1:** l'ipotesi A.1 prevede l'applicazione della tariffa come base d'asta, il mantenimento dei meccanismi di garanzia dei ricavi e degli incentivi alla realizzazione di nuova capacità di stoccaggio, con la contestuale restituzione degli ulteriori ricavi derivanti dall'assegnazione della capacità di stoccaggio tramite procedure concorsuali.
 - **Ipotesi A.2:** l'ipotesi A.2 prevede l'applicazione della tariffa come base d'asta, il mantenimento dei meccanismi di garanzia dei ricavi ed il superamento dell'attuale meccanismo di incentivazione alla realizzazione di nuova capacità di stoccaggio. Tale ipotesi prevede inoltre che le imprese trattengano gli ulteriori ricavi derivanti dall'assegnazione della capacità di stoccaggio tramite procedure concorsuali.
 - **Ipotesi A.3:** l'ipotesi A.3 prevede l'applicazione della tariffa come base d'asta e il mantenimento degli attuali incentivi alla realizzazione di nuova capacità di stoccaggio, con la contestuale restituzione degli ulteriori ricavi derivanti dall'assegnazione della capacità di stoccaggio tramite procedure concorsuali. Tale ipotesi non prevede alcuna forma di garanzia dei ricavi di riferimento.

- **Ipotesi A.4:** l'ipotesi A.4 prevede l'applicazione della tariffa come base d'asta ed il superamento dell'attuale meccanismo di incentivazione alla realizzazione di nuova capacità di stoccaggio. Tale ipotesi prevede inoltre che le imprese trattengano gli ulteriori ricavi derivanti dall'assegnazione della capacità di stoccaggio tramite procedure concorsuali, senza la previsione di alcuna forma di garanzia dei ricavi.
- **Ipotesi A.5:** l'ipotesi A.5 prevede il mantenimento dei meccanismi di garanzia dei ricavi e degli incentivi alla realizzazione di nuova capacità di stoccaggio, con la contestuale restituzione degli ulteriori ricavi derivanti dall'assegnazione della capacità di stoccaggio tramite procedure concorsuali. Tale ipotesi non prevede la presenza di una base d'asta nelle procedure concorsuali per l'assegnazione della capacità di stoccaggio.
- **Ipotesi A.6:** l'ipotesi A.6 prevede il mantenimento dei meccanismi di garanzia dei ricavi ed il superamento dell'attuale meccanismo di incentivazione alla realizzazione di nuova capacità di stoccaggio, con la possibilità per le imprese di trattenere gli ulteriori ricavi derivanti dall'assegnazione della capacità di stoccaggio tramite procedure concorsuali. Tale ipotesi non prevede la presenza di una base d'asta nelle procedure concorsuali per l'assegnazione della capacità di stoccaggio.
- **Ipotesi A.7:** l'ipotesi A.7 prevede il mantenimento degli attuali incentivi alla realizzazione di nuova capacità di stoccaggio, con la contestuale restituzione degli ulteriori ricavi derivanti dall'assegnazione della capacità di stoccaggio tramite procedure concorsuali. Tale ipotesi non prevede alcuna forma di garanzia dei ricavi di riferimento né la presenza di una base d'asta nelle procedure concorsuali per l'assegnazione della capacità di stoccaggio.
- **Ipotesi A.8:** l'ipotesi A.8 prevede il superamento dell'attuale meccanismo di incentivazione alla realizzazione di nuova capacità di stoccaggio. Tale ipotesi prevede inoltre che le imprese trattengano gli ulteriori ricavi derivanti dall'assegnazione della capacità di stoccaggio tramite procedure concorsuali, senza la previsione di alcuna forma di garanzia dei ricavi, né la presenza di una base d'asta nelle procedure concorsuali per l'assegnazione della capacità di stoccaggio.

9.19 Come già evidenziato nel capitolo 6 relativo agli obiettivi generali di intervento dell'Autorità, al fine di garantire lo sviluppo delle infrastrutture di stoccaggio, indipendentemente dall'ipotesi che verrà adottata in esito alla consultazione, l'Autorità intende comunque mantenere un principio generale di salvaguardia della redditività dei nuovi investimenti.

S 6. Quale delle ipotesi risulta più condivisibile tra quelle proposte e per quali motivi? Esistono ulteriori ipotesi che potrebbero essere prese in considerazione ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di cui al precedente paragrafo 9.7?

S 7. Ritenete opportuno che gli ulteriori ricavi rispetto ai ricavi di riferimento derivanti dalle procedure concorsuali debbano essere restituiti alla generalità dei clienti finali oppure alle categorie di clienti finali alle quali sono state riservate tali procedure? In caso positivo, per quali motivi?

Valutazione delle ipotesi relative al trattamento dei ricavi in caso di introduzione di procedure concorsuali

9.20 La tabella riportata di seguito sintetizza la valutazione delle ipotesi alternative proposte, alla luce degli obiettivi sopra elencati, in prospettiva *AIR*. Si evidenzia in particolare che le valutazioni espresse si riferiscono al caso in cui l'intera capacità di stoccaggio venga allocata tramite procedure concorsuali.

Tabella 4 - Valutazione *AIR* in merito al trattamento dei ricavi in caso di introduzione di procedure concorsuali

Ipotesi	Obiettivi			
	a) Continuità regolatoria	b) Riduzione rischio impresa	c) Tutela clienti finali di piccole dimensioni	d) Incentivi nuovi investimenti
Ipotesi A.1	Alto	Alto	Medio	Medio/basso
Ipotesi A.2	Alto/medio	Alto	Medio/basso	Alto/medio
Ipotesi A.3	Medio/basso	Medio/basso	Alto/medio	Medio/basso
Ipotesi A.4	Basso	Medio/basso	Medio	Alto/medio
Ipotesi A.5	Alto	Alto/medio	Medio	Medio/basso
Ipotesi A.6	Alto/medio	Alto/medio	Medio/basso	Alto/medio
Ipotesi A.7	Medio/basso	Basso	Alto/medio	Medio/basso
Ipotesi A.8	Basso	Basso	Medio	Alto/medio

9.21 Sulla base delle valutazioni presentate nei precedenti paragrafi, l'opzione preferibile appare essere l'ipotesi A.1 in quanto, in una logica di continuità regolatoria, consente di ridurre il rischio in capo alle imprese regolate, fornire gli stessi incentivi attualmente previsti allo sviluppo di infrastrutture di stoccaggio, assicurando al contempo la tutela dei clienti finali di piccole dimensioni.

10 Modalità di determinazione del vincolo sui ricavi del servizio di stoccaggio

10.1 Il vincolo sui ricavi rappresenta il massimo ricavo consentito alle imprese che svolgono l'attività di stoccaggio, nel rispetto del quale le imprese calcolano le tariffe di riferimento.

10.2 Il vincolo sui ricavi dell'attività di stoccaggio deve garantire la copertura dei costi operativi e di capitale (intesi come ammortamento e remunerazione del capitale investito netto).

10.3 Pertanto, ai fini regolatori ed in coerenza con l'impostazione adottata nei precedenti periodi di regolazione, il costo riconosciuto che costituisce il ricavo di riferimento dell'impresa di stoccaggio è dato dalla somma di:

- remunerazione del capitale investito riconosciuto a fini regolatori (di seguito anche richiamato come *CIR*);
 - ammortamenti economico-tecnici relativi agli immobilizzi patrimoniali riconosciuti per l'esercizio dell'attività di stoccaggio;
 - costi operativi riconosciuti.
- 10.4 Con riferimento a quanto disposto dalla disciplina tariffaria del trasporto gas i costi di capitale e operativi relativi al servizio di misura saranno riconosciuti con specifiche componenti tariffarie nell'ambito della regolazione del servizio di misura del trasporto gas. Al fine di consentire una corretta transizione verso la disciplina tariffaria del servizio di misura del trasporto gas, l'Autorità intende enucleare i costi relativi al servizio di misura e definire corrispettivi tariffari transitori applicando i criteri tariffari previsti per il servizio di stoccaggio descritti nei successivi capitoli.

11 La determinazione del capitale investito riconosciuto rilevante ai fini regolatori

- 11.1 In sede di fissazione del valore del *CIR* per il terzo periodo di regolazione concorrono le seguenti voci:
- immobilizzazioni nette;
 - immobilizzazioni in corso;
 - capitale circolante netto;
 - poste rettificative (trattamento di fine rapporto, contributi in conto capitale erogati da enti pubblici o comunitari, fondo relativo ai costi di ripristino).
- 11.2 Si intende inoltre confermare la valutazione delle immobilizzazioni nette sulla base del metodo del costo storico rivalutato. Tale metodo, basandosi sul livello di costo effettivamente sostenuto dall'operatore, consente, anche grazie al processo iterativo di ricalcolo annuale del capitale investito netto, il mantenimento del valore reale delle immobilizzazioni, nonché il pieno recupero dell'investimento da parte degli esercenti.
- 11.3 Da un punto di vista applicativo, il valore del *CIR* del primo anno del nuovo periodo di regolazione è determinato mediante l'applicazione del costo storico rivalutato al capitale riconosciuto presente in bilancio al 31 dicembre 2009, tenendo conto:
- a) delle dismissioni operate dall'impresa nel medesimo periodo;
 - b) del fondo di ammortamento relativo a ciascuna categoria di cespiti;
 - c) dei cespiti che hanno completato la loro vita utile regolatoria.
- 11.4 Ai fini della rivalutazione del capitale investito lordo rilevante per l'anno 2011 si intende confermare l'utilizzo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat in quanto consente di ottenere una rivalutazione monetaria congruente degli investimenti storici effettuati nell'attività di stoccaggio.

- 11.5 In analogia con quanto previsto dalla disciplina tariffaria della trasmissione elettrica e del trasporto del gas naturale, il deflatore sarà riferito all'anno solare precedente a quello di presentazione della proposta tariffaria: per il calcolo dei ricavi relativi all'anno 2011, si utilizzerà pertanto un deflatore che abbia un valore base pari a 1 nell'anno 2009.
- 11.6 Al fine di consentire una rivalutazione monetaria coerente con il periodo di riferimento per la determinazione dei costi operativi, l'attivo immobilizzato netto verrà ulteriormente rivalutato, applicando un tasso pari alla variazione della media dei valori a consuntivo assunti dal deflatore degli investimenti fissi lordi negli ultimi quattro trimestri disponibili rispetto alla media dei valori assunti dal suddetto indice nei quattro trimestri precedenti.
- 11.7 Ai fini del calcolo del capitale investito vengono considerati anche gli incrementi patrimoniali necessari allo svolgimento dell'attività di stoccaggio presenti nel bilancio di soggetti diversi dall'impresa stessa.
- 11.8 In merito alla valutazione del capitale circolante netto, in analogia a quanto disposto per il settore della rigassificazione, del trasporto e della distribuzione del gas naturale, si propone di adottare un metodo parametrico, che tenga conto del valore lordo delle immobilizzazioni, anziché del valore netto, in modo da garantire un riconoscimento costante nel tempo e non dipendente dal valore residuo del capitale investito riconosciuto; si propone pertanto di fissare un valore del capitale circolante netto pari allo 0,8% dell'attivo immobilizzato lordo, dedotte le poste rettificative.
- 11.9 Ai fini delle valutazioni tariffarie, i contributi in conto capitale erogati da enti pubblici o comunitari e da soggetti privati per la realizzazione delle infrastrutture di stoccaggio saranno trattati come una posta rettificativa dell'attivo immobilizzato netto, in analogia con quanto definito nel settore del trasporto e della distribuzione del gas; e pertanto, a partire dall'anno 2001, tali contributi non sono soggetti a degrado in quanto i criteri tariffari adottati dall'Autorità per il servizio di stoccaggio non ne prevedevano la detrazione dalle quote di ammortamento riconosciute.

Ricostruzione del fondo di ammortamento in presenza di una variazione delle vite utili dei cespiti

- 11.10 Come successivamente proposto nel paragrafo 13.2, e come peraltro già previsto dalla regolazione tariffaria del trasporto, l'Autorità intende innalzare la vita utile del cespite metanodotto, considerandola pari a 50 anni (rispetto ai 40 anni previsti dalla deliberazione n. 50/06), e introdurre una nuova categoria di cespiti, vale a dire la categoria di cespiti sistemi informativi. In tali casi si propone che la ricostruzione del fondo di ammortamento avvenga con riferimento alla metodologia già adottata per l'attività di rigassificazione del Gnl e di trasporto del gas naturale, e pertanto si propone che il fondo di ammortamento sia calcolato considerando sia la vita utile dei cespiti in vigore nei precedenti periodi di regolazione sia le nuove vite utili dei cespiti per i periodi di rispettiva competenza.

Riconoscimento del costo sostenuto per il *cushion gas*

- 11.11 Ai fini del calcolo del valore del *CIR* concorrono i quantitativi di gas relativi al cosiddetto *cushion gas*, vale a dire del gas che deve restare immobilizzato nel sito per l'utilizzo dei servizi di stoccaggio.
- 11.12 Per quanto riguarda il *cushion gas* si propone di confermare il criterio del costo storico rivalutato, già applicato nel secondo periodo di regolazione. Nel caso in cui nel primo periodo di regolazione sia stato riconosciuto ai fini tariffari un valore calcolato con metodologie difformi dal costo storico rivalutato, si propone di confermare detto valore, opportunamente rivalutato applicando il deflatore degli investimenti fissi lordi.
- 11.13 Il gas di *cushion* ai fini tariffari non è soggetto ad ammortamento in quanto può essere interamente recuperato al termine della concessione. Ciò determina il mantenimento di un rischio legato al prezzo della *commodity*, di cui l'Autorità tiene conto nella determinazione del parametro β , in capo alle imprese regolate che, alla scadenza della concessione, potranno vendere il gas immobilizzato.
- 11.14 Per quanto riguarda i quantitativi di gas naturale esogeno impiegati per la formazione del *cushion gas* si propone che tale determinazione avvenga riconoscendo il valore di acquisizione, nel caso in cui l'acquisto avvenga tramite una procedura concorsuale o, in alternativa, il valore medio della componente relativa alla commercializzazione all'ingrosso, di cui all'Articolo 6 del Testo Integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane.

S 8. Si concorda con i criteri proposti per la determinazione del capitale investito riconosciuto ai fini della fissazione dei parametri tariffari iniziali? Se no, per quali motivi e quali alternative si intendono proporre?

S 9. In particolare, si condivide il criterio proposto per la rivalutazione degli asset che concorrono a determinare il capitale investito riconosciuto? Se no, per quali motivi e quali alternative si intendono proporre?

S 10. Si condivide il criterio adottato per il riconoscimento dei costi sostenuti per il cushion gas ed in particolare il mancato ammortamento del gas immobilizzato? Se no, per quali motivi e quali alternative si intendono proporre?

12 La remunerazione del capitale investito riconosciuto

- 12.1 L'Autorità intende dare continuità ai criteri adottati nei precedenti periodi di regolazione per la definizione del livello di remunerazione congruo del *CIR*, assicurando così alle imprese di stoccaggio le risorse per la copertura degli oneri relativi alle varie forme di finanziamento, capitale di rischio e di debito, della propria attività.
- 12.2 Il tasso di rendimento del *CIR* verrà quindi determinato come media ponderata del tasso di rendimento sul capitale di rischio e di quello sul debito (*Weighted Average Cost of Capital, WACC*), secondo la seguente formula già utilizzata per

il secondo periodo di regolazione ed in coerenza con quanto adottato nel settore elettrico¹¹, per il servizio di trasporto gas e per il servizio di distribuzione gas, che tiene conto del fatto che le imposte pagate dalle imprese si applicano ai profitti nominali e non a quelli reali.

$$WACC(pre\ tax) = \frac{\left[1 + \left(\frac{Ke}{(1-T)} * \frac{E}{(E+D)} + Kd * \frac{(1-tc)}{(1-T)} * \frac{D}{(E+D)} \right) \right]}{1+rpi} - 1$$

dove:

- Ke è il tasso nominale di rendimento del capitale di rischio;
- E è il capitale di rischio;
- D è l'indebitamento;
- Kd è il tasso nominale di rendimento del capitale di debito;
- tc è l'aliquota fiscale per il calcolo dello scudo fiscale degli oneri finanziari;
- T è l'aliquota teorica di incidenza delle imposte (compresa l'Irap) sul risultato d'esercizio;
- rpi è il tasso di inflazione.

12.3 I parametri rilevanti per la fissazione del tasso di rendimento del *CIR* sono in parte indipendenti dall'attività oggetto di remunerazione e in parte strettamente collegati alle caratteristiche dell'attività stessa.

Rapporto tra capitale di debito e capitale proprio (D/E)

12.4 Per il secondo periodo di regolazione, l'Autorità, al fine di fornire segnali favorevoli per il futuro sviluppo delle infrastrutture di stoccaggio, fondamentali per la realizzazione della concorrenza nel settore, ha ritenuto opportuno adottare un rapporto tra capitale di debito e capitale di rischio (D/E) pari a 0,7.

12.5 L'Autorità, nel terzo periodo di regolazione, intende fissare il rapporto D/E in modo da riflettere il maggior ricorso a capitale di debito che ha caratterizzato le imprese che operano nei settori regolati in ambito nazionale e internazionale, al fine di trasferire ai clienti finali i vantaggi connessi al minor costo del debito.

12.6 A titolo indicativo si consideri che Snam Rete Gas, divenuto il principale operatore nel settore dello stoccaggio a seguito del processo di acquisizione di Stogit completato nel corso del 2009, presenta un rapporto D/E , a fine 2009, pari a circa 1,75, mentre Stogit ha un valore D/E pari a 1,1; per quanto riguarda Edison Stoccaggio si evidenzia per l'anno 2009 un rapporto pari a 2,2.

¹¹ Deliberazione 29 dicembre 2007, n. 348/07: "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 e disposizioni in materia di condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione".

- 12.7 Al riguardo si evidenzia che, al fine dell'analisi dell'evoluzione del rapporto D/E , è stato considerato il valore contabile del capitale proprio. L'Autorità intende infatti fissare tale parametro con riferimento ai dati contabili, in modo da evitare effetti di circolarità nel calcolo delle tariffe. La definizione del parametro D/E sulla base dei valori di mercato determinerebbe infatti un incremento delle tariffe, che a sua volta comporterebbe un incremento del valore di mercato delle società regolate, con un conseguente effetto iterativo.
- 12.8 Alla luce di tali considerazioni, si propone di incrementare il livello del rapporto tra capitale di debito e capitale di rischio, che si potrebbe attestare in un intervallo di valori compreso tra 0,9 e 1,3, in modo da riflettere il progressivo incremento dell'incidenza del capitale di debito.
- 12.9 L'Autorità intende tuttavia monitorare con attenzione l'andamento del livello di indebitamento degli operatori onde disincentivare comportamenti speculativi che possano metter a rischio la stabilità finanziaria degli stessi, riservandosi di intervenire nei casi in cui l'assetto finanziario presenti particolari criticità. In particolare potrebbero essere introdotte, anche in corso di periodo di regolazione, modalità di rideterminazione del $WACC$ nel caso in cui il rapporto D/E superi valori oltre soglie prefissate o presenti discontinuità significative. L'Autorità potrebbe inoltre segnalare al Ministero dello sviluppo economico, per le eventuali ricadute sulle concessioni, le situazioni in cui un eccessivo rapporto del livello di indebitamento possa mettere a rischio la sostenibilità dell'attività di stoccaggio.

S 11. Quali livelli del rapporto tra capitale di debito e capitale proprio D/E si ritiene opportuno adottare e per quali motivi?

S 12. Quale rapporto D/E si ritiene critico per la stabilità finanziaria delle imprese di stoccaggio e per quali motivi?

Rendimento del capitale di rischio (K_e)

- 12.10 Il modello più comunemente usato per stimare il rendimento che gli investitori si aspettano in cambio del livello di rischio da loro affrontato è il *Capital Asset Pricing Model (CAPM)*, dove il costo del capitale viene determinato quale somma tra il rendimento dei titoli privi di rischio ed un premio per il rischio a sua volta dipendente dalla rischiosità sistematica dell'attività oggetto di valutazione, misurata da un coefficiente identificato da β . Questo modello, già utilizzato nella regolazione tariffaria del settore elettrico e del gas, implica che il rendimento atteso dall'investimento in un'attività è linearmente correlato con il coefficiente β , secondo la formula:

$$K_e = r_f + ERP * \beta$$

- 12.11 Pertanto, il rendimento atteso da un generico investimento nel mercato azionario (K_e) è determinato dal concorrere di tre principali fattori:
- r_f (*Risk Free Return*) è il tasso di rendimento delle attività prive di rischio;
 - ERP (*Equity Risk Premium*) è il premio per il rischio di mercato;

- β è il valore che riflette il rischio sistematico (non diversificabile) dell'attività in esame e quindi la variabilità dei rendimenti azionari dell'impresa rispetto alla variabilità dei rendimenti del mercato azionario.

Rendimento delle attività prive di rischio (r_f)

- 12.12 In relazione alla valorizzazione del tasso di rendimento delle attività prive di rischio r_f , l'Autorità intende confermare il riferimento utilizzato per gli altri servizi regolati, ossia la media valutata su 12 mesi dei rendimenti lordi del *BTP* decennale *benchmark* rilevato dalla Banca d'Italia.
- 12.13 Sulla base del riferimento normativo di cui alla legge n. 290/03, che dispone che il rendimento del *CIR* debba essere calcolato tenendo conto di un rendimento delle attività prive di rischio in linea con quello dei titoli di Stato a lungo termine, nel presente documento è stato confermato il riferimento ai titoli nazionali come riferimento per la determinazione del tasso *free-risk*, se pure caratterizzati da una maggiore rischiosità rispetto a titoli di altre nazioni europee.
- 12.14 Ai soli fini della definizione degli scenari di riferimento per la determinazione del *WACC*, si è utilizzato un tasso di rendimento delle attività prive di rischio r_f , pari a 4,23%, calcolato relativamente al periodo marzo 2009–febbraio 2010.
- 12.15 Ai fini della fissazione del valore definitivo, l'Autorità intende utilizzare i dati più aggiornati disponibili, che, tenuto conto delle tempistiche attese per il completamento del presente procedimento, dovrebbero presumibilmente portare ad utilizzare una media dei rendimenti lordi calcolata con riferimento al periodo giugno 2009 – maggio 2010.

Premio per il rischio di mercato (ERP)

- 12.16 Il premio per il rischio di mercato (ERP) può essere definito come il rendimento addizionale rispetto a quello offerto da uno strumento finanziario privo di rischio che un investitore richiede per investire nel “portafoglio di mercato”.
- 12.17 La definizione di tale rendimento richiede l'esplicitazione di attese riguardo al rendimento stesso del “portafoglio di mercato”: il premio al rischio è dunque una richiesta *ex ante* dell'investitore, che risulta dalla differenza tra il rendimento atteso di mercato ed il rendimento atteso del titolo privo di rischio.
- 12.18 In merito al calcolo dell' ERP , si rimanda alle considerazioni riportate nella recente consultazione in merito ai criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il terzo periodo di regolazione (documenti per la consultazione 31 marzo 2009, DCO 4/09, e 23 luglio 2009, DCO 24/09).
- 12.19 L'Autorità in particolare intende confermare un valore di ERP pari al 4%, in quanto si ritiene che non sussistano ragioni per modificare il valore di tale parametro.

Rischio sistematico (β)

- 12.20 Il parametro β è una misura del rischio sistematico, dunque non diversificabile, legato all'attività considerata e non connaturato alle caratteristiche della specifica società. Il rendimento atteso di un qualsiasi investimento azionario sarà quindi proporzionale al β ad esso associato, perché, per sua natura, il β rappresenta una misura della remunerazione che è congruo riconoscere ad un investitore per la sua esposizione al rischio.
- 12.21 Il livello di rischio sistematico dell'attività è rappresentato dal coefficiente $\beta_{unlevered}$, che misura la volatilità del rendimento del titolo considerato rispetto al rendimento medio di mercato. In base alla prassi corrente tale coefficiente può essere determinato sulla base di serie storiche rilevate quotidianamente, settimanalmente o mensilmente e che fanno riferimento ad un periodo di rilevazione che varia solitamente dai tre ai cinque anni. Tuttavia, attualmente, sia in Europa che negli Stati Uniti, non si rilevano società quotate in borsa che svolgono l'attività di stoccaggio del gas come attività caratteristica esclusiva e pertanto si ritiene preferibile un approccio di tipo qualitativo per la determinazione di tale parametro.
- 12.22 A tale proposito si ritiene che l'attività di stoccaggio, in analogia con le altre attività regolate, presenti un livello di rischiosità inferiore a quello medio di mercato, anche alla luce delle disposizioni dell'attuale quadro regolatorio (quali ad esempio la tariffa unica nazionale, il meccanismo di garanzia dei ricavi, ecc). Al riguardo si evidenzia che nel secondo periodo di regolazione l'Autorità ha ritenuto opportuno attribuire al servizio di stoccaggio un $\beta_{levered}$ pari a 0,67.
- 12.23 Peraltro tale attività è caratterizzata da un profilo di rischio superiore a quello dell'attività di trasporto, per le specificità dell'attività (in particolar modo il rischio minerario). Inoltre le infrastrutture di stoccaggio non costituiscono delle *essential facilities* e pertanto, come già evidenziato nel paragrafo 6.6, non si può escludere, qualora venisse realizzata capacità incrementale da parte di nuovi operatori, una evoluzione del contesto regolatorio in un ottica di mercato.
- 12.24 Infine occorre considerare che, l'eventuale introduzione di procedure concorsuali per l'assegnazione della capacità di stoccaggio, come evidenziato nel precedente capitolo 9, potrebbe determinare un incremento del rischio associato allo svolgimento dell'attività di stoccaggio.
- 12.25 Per il terzo periodo di regolazione, l'Autorità propone pertanto un livello di $\beta_{levered}$ in un intervallo compreso tra 0,58 e 0,8.

Costo del debito (K_D)

- 12.26 Il costo del debito (K_D) è rappresentato dalla remunerazione richiesta dai soggetti che finanziano l'azienda a copertura del *credit risk* (o rischio di perdita degli interessi e del capitale) da loro sopportato. In estrema sintesi, K_D esprime il costo medio atteso del debito di una società, al lordo dello scudo fiscale consentito dalla deducibilità degli interessi passivi, secondo la formula:

$$K_D = r_f + DRP$$

dove:

- r_f è il tasso di rendimento delle attività prive di rischio;

- *DRP (Debt Risk Premium)* è pari alla differenza tra il tasso di rendimento delle attività prive di rischio e il costo medio dell'indebitamento delle società del settore/attività.
- 12.27 Per quanto riguarda il valore di r_f , si rimanda alle considerazioni sopra esposte nell'ambito della determinazione di Ke .
- 12.28 Anche per il terzo periodo di regolazione, in un'ottica di stabilità regolatoria, l'Autorità intende adottare uno *spread (DRP)* rispetto al tasso rilevato per le attività prive di rischio che misuri il differenziale che le imprese regolate devono mediamente pagare per finanziare con capitale di debito le proprie attività.
- 12.29 Nella definizione del costo del debito è opportuno tenere in considerazione la capacità di una società, attiva in un settore infrastrutturale sottoposto a regolazione tariffaria, di attrarre capitale di debito a tassi di interesse particolarmente convenienti grazie al più basso livello di rischio che i mercati finanziari associano a queste attività, e di beneficiare, in coerenza con la più consolidata dottrina finanziaria, dello scudo fiscale garantito dagli interessi passivi che di fatto riduce il costo del capitale per l'impresa.
- 12.30 Alla luce delle considerazioni sopra esposte, tenendo conto delle mutate condizioni dei mercati dei capitali ed in coerenza con quanto recentemente previsto nei più recenti provvedimenti tariffari, per il terzo periodo di regolazione l'Autorità propone uno *spread* pari a 0,45%, leggermente superiore rispetto a quello adottato per il secondo periodo di regolazione (pari a 0,41%).

Scudo fiscale e aliquota teorica di incidenza delle imposte (tc e T)

- 12.31 La legge 24 dicembre 2007, n. 244, avente ad oggetto "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (di seguito: legge finanziaria 2008)¹² ha modificato le aliquote d'imposta per i redditi delle società (*Ires*) e per le attività produttive (*Irap*).
- 12.32 In particolare, la legge finanziaria 2008 ha introdotto norme in materia di indeducibilità degli interessi passivi oltre una certa soglia, definita in funzione del risultato operativo. Queste modifiche, che impattano sia sul livello dell'aliquota fiscale assunta ai fini regolatori per il calcolo dello scudo fiscale degli oneri finanziari (tc), sia sull'aliquota teorica di incidenza delle imposte sul risultato d'esercizio (T), tra l'altro riducono la convenienza delle imprese a ricorrere all'indebitamento oltre certi limiti. Questo aspetto intercetta anche una preoccupazione dell'Autorità, cioè quella di vigilare sull'equilibrio economico finanziario e sulla solidità patrimoniale delle imprese che svolgono servizi regolati.
- 12.33 Per quanto riguarda l'aliquota di incidenza delle imposte, l'Autorità intende confermare il valore già utilizzato per il calcolo del *WACC* del trasporto per il terzo periodo di regolazione. Pertanto si propone l'adozione di un valore pari al 34%, tenendo conto dell'aliquota di incidenza delle imposte di competenza, risultante dalle informazioni desumibili dal bilancio delle imprese di stoccaggio. Dall'analisi delle informazioni relative alle imprese di stoccaggio (relativamente

¹² Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2007, n. 300, Supplemento ordinario n. 285.

all'anno 2008), l'aliquota di incidenza delle imposte di competenza risulta compresa nell'intervallo 33,4%-34,7%.

- 12.34 In relazione all'aliquota fiscale per il calcolo dello scudo fiscale degli oneri finanziari (*tc*) l'Autorità propone l'adozione di un'aliquota del 27,5% pari all'*Ires*, in analogia con quanto adottato per gli altri servizi regolati del settore del gas.

Tasso d'inflazione (*rpi*)

- 12.35 L'Autorità intende definire il livello del tasso di inflazione per il terzo periodo di regolazione sulla base delle indicazioni contenute nel *Documento di programmazione economico finanziaria*, nonché delle stime di breve-medio periodo pubblicate dalle principali istituzioni economiche nazionali ed internazionali, anche al fine di riflettere l'impatto dell'attuale congiuntura economica sull'andamento del tasso di inflazione.

- 12.36 Ai fini della definizione delle proposte del presente documento di consultazione in particolare, sono state considerate le stime pubblicate nel Bollettino economico della Banca D'Italia, indicate nella successiva Tabella 5, nonché il valore di inflazione programmata per gli anni 2010-2013 indicato nel *Documento di programmazione economico-finanziaria*, pari a 1,5%.

- 12.37 Per consentire una prima valutazione degli scenari di riferimento per la fissazione del *WACC*, l'Autorità, sulla base delle stime di breve-medio periodo disponibili, considera un tasso di inflazione atteso relativo al periodo 2010-2014 compreso nell'intervallo tra l'1,4% e l'1,6%. Ai fini della fissazione del valore definitivo, l'Autorità intende tener conto anche delle indicazioni che saranno contenute nel *Documento di programmazione economico finanziaria*, relativamente al valore di inflazione programmata per gli anni 2011-2014.

Tabella 5– Stima del tasso di inflazione previsto per il periodo 2010-2011 in Italia

	Consensus Economics	FMI	OCSE	Commissione Europea
2010	1,4%	0,9%	0,9%	1,8%
2011	-	-	0,8%	2,0%

Fonte: Banca d'Italia, Bollettino mensile n. 59 – gennaio 2010

Scenari di riferimento per la fissazione del *WACC*

- 12.38 Sulla base dei parametri precedentemente indicati, si arriva all'individuazione di un intervallo di valori del *WACC* reale *pre tax* per il servizio di stoccaggio compreso tra il 5,5% e il 6,9%. Si evidenzia che ai fini della determinazione del *WACC* verranno utilizzati i dati più aggiornati disponibili.

Tabella 6 – Intervallo di valori per la determinazione del *WACC* nel terzo periodo di regolazione del servizio di stoccaggio

Parametro	Descrizione	Stoccaggio	
rf	Tasso nominale attività prive di rischio	4,23%	
$\beta levered$	Rischio sistematico attività	0,58	0,8
ERP	Premio di mercato	4,00%	
Kd	Rendimento capitale di debito	4,68%	
D/E	Rapporto tra capitale di debito e capitale proprio	130%	90%
T	Aliquota fiscale	34,0%	
tc	Scudo fiscale	27,5%	
rpi	Inflazione	1,6%	1,4%
WACC	Costo medio ponderato del capitale	5,5%	6,9%

S 13. Si condividono le argomentazioni sopra esposte relativamente ai parametri che concorrono alla determinazione del WACC? Si condividono i livelli prospettati per il terzo periodo regolatorio? Se no, per quali motivi? Quali alternative si propongono e per quali motivi?

13 La determinazione della quota di ammortamento

- 13.1 Ai fini della determinazione degli ammortamenti economico-tecnici riconosciuti annualmente ai fini tariffari, l'Autorità propone che l'impresa di stoccaggio:
- calcoli la somma dell'attivo immobilizzato lordo delle singole categorie di cespiti che non hanno completato la loro durata convenzionale tariffaria al 31 dicembre 2009 secondo i criteri illustrati nel precedente capitolo 11;
 - determini gli ammortamenti annui dividendo la somma di cui alla lettera a), al netto degli incrementi patrimoniali relativi alle immobilizzazioni in corso presenti nel bilancio al 31 dicembre 2009, per ogni categoria, per la durata convenzionale tariffaria riportata nella Tabella 7;
 - sommi gli ammortamenti annui di cui alla precedente lettera b), relativi alle diverse categorie.
- 13.2 Per quanto riguarda le categorie di cespiti e la durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture, l'Autorità intende confermare quanto previsto per il secondo periodo di regolazione, ad eccezione della categoria di cespiti condotte per la quale, in analogia con quanto adottato nella regolazione del trasporto del gas naturale, si propone di incrementare la vita utile pari a 50 anni (rispetto ai 40

previsti nel precedente periodo di regolazione), al fine di riflettere l'effettiva durata tecnica di tale categoria di cespiti.

- 13.3 Si prevede, inoltre, di introdurre la nuova categoria di cespiti sistemi informativi, per la quale si propone una vita utile pari a 5 anni.

Tabella 7 – Durata convenzionale tariffaria delle categorie di cespiti

Categoria di cespiti	Durata in anni
Fabbricati	40
Pozzi	60
Condotte	50
Centrali di compressione	20
Centrali di trattamento	25
Sistemi informativi	5
Altre immobilizzazioni materiali e immobilizzazioni immateriali	10
Cushion Gas	-
Immobilizzazioni in corso	-
Terreni	-

S 14. Si ritiene condivisibile l'incremento della durata convenzionale della categoria di cespiti condotte? In caso negativo, per quale motivo?

S 15. Si ritiene necessario introdurre nuove categorie di cespiti? In caso affermativo, quali categorie si ritiene opportuno introdurre e per quali motivi?

14 Il trattamento dei costi di ripristino

Motivazioni alla base delle proposte

- 14.1 Nei precedenti periodi di regolazione i costi di ripristino, definiti dall'articolo 2 della deliberazione n. 50/06 come i costi per lo smantellamento, la dismissione e la chiusura degli impianti di stoccaggio, ivi inclusa la chiusura mineraria dei pozzi, sono stati considerati ai fini della determinazione dei costi operativi. L'impresa di stoccaggio, ai sensi del comma 3.7 della medesima deliberazione, ha fornito evidenza del metodo utilizzato per il calcolo del valore dei costi di ripristino.

- 14.2 La disciplina in vigore presenta alcune criticità. I costi di ripristino infatti vengono sostenuti al termine dell'operatività del giacimento per ripristinare le condizioni originarie del sito; il loro ammontare pertanto è definito da una stima, e dal relativo aggiornamento nel tempo, di costi che verranno sostenuti in futuro; inoltre la stima deve tenere conto dell'evoluzione dei prezzi delle materie prime, dei costi di appalti e manodopera e di possibili innovazioni tecnologiche.
- 14.3 Inoltre il riconoscimento di tali costi nella componente di ricavo riconducibile ai costi operativi non assicura l'effettiva copertura dei costi di ripristino, in quanto i ricavi relativi alla componente *commodity* dipendono dai quantitativi di gas movimentati dagli utenti del servizio.
- 14.4 L'Autorità, a partire dal terzo periodo di regolazione, intende definire i criteri da adottare per la stima dei costi di ripristino dei siti e le relative modalità di riconoscimento come di seguito indicato:
- valutazione *ex-ante*, sulla base di una stima peritale, del costo di ripristino al netto del valore residuo dei beni e dei terreni, e tenuto conto di quanto già recuperato negli anni tramite il riconoscimento dei costi operativi, nonché di eventuali somme versate per il ripristino dal titolare della concessione di coltivazione ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b) del decreto ministeriale 3 novembre 2005; tale valutazione deve essere supportata da *benchmark* con realtà similari; il costo verrebbe determinato con riferimento a ciascun sito di stoccaggio e il valore così determinato sarebbe soggetto ad una rivalutazione annuale;
 - una revisione dei costi di ripristino su istanza motivata dell'impresa di stoccaggio all'inizio di ciascun periodo di regolazione tariffaria, sulla base dell'evoluzione dei prezzi delle materie prime, dei costi di appalti e manodopera e di possibili innovazioni tecnologiche; anche tale revisione dovrebbe essere supportata da stima peritale;
 - accantonamento dei ricavi riconducibili ai costi di ripristino in un apposito fondo.

Obiettivi specifici da perseguire

- 14.5 L'Autorità, nel definire i nuovi criteri per il riconoscimento dei costi di ripristino intende perseguire i seguenti obiettivi specifici:
- a) adottare un criterio di riconoscimento dei costi di ripristino che riduca il livello di incertezza per le imprese;
 - b) assicurare la disponibilità dei fondi accantonati al momento del ripristino dei siti;
 - c) garantire la semplicità gestionale (per gli operatori e per il regolatore).

Ipotesi proposte

- 14.6 Per quanto riguarda la modalità di riconoscimento dei costi di ripristino l'Autorità ha individuato tre ipotesi alternative:

- **Ipotesi B.1:** prevede il riconoscimento dei costi di ripristino nei costi operativi dell'impresa (come già avvenuto durante i precedenti periodi di regolazione dello stoccaggio), prevedendo che tali costi siano valorizzati secondo il rapporto tra il valore del costo stimato e la vita utile residua del giacimento di stoccaggio;
- **Ipotesi B.2:** prevede il riconoscimento di una quota di accantonamento annua, determinata in misura pari al rapporto tra il valore del costo stimato e la vita utile residua del giacimento di stoccaggio;
- **Ipotesi B.3:** prevede l'introduzione di una specifica componente tariffaria destinata alla copertura dei costi di ripristino che alimenti un apposito fondo presso la CCSE.

S 16. Si ritiene che ci siano altri obiettivi specifici rilevanti da perseguire nella definizione del criterio di riconoscimento dei costi di ripristino?

Ipotesi B.1

14.7 L'ipotesi B.1, pur garantendo la stabilità regolatoria, non assicura alle imprese il recupero dei costi stimati in quanto la componente tariffaria riconducibile ai costi operativi non è soggetta al meccanismo di garanzia dei ricavi. Inoltre l'adozione di tale ipotesi comporterebbe alcune complessità di carattere gestionale in quanto sarebbe necessario escludere tali costi dal dimensionamento e dall'applicazione del recupero di produttività.

Ipotesi B.2

14.8 L'ipotesi B.2, che prevede il riconoscimento di una quota di accantonamento annua, assicura alle imprese il recupero dei costi stimati e presenta una maggiore semplicità gestionale rispetto all'ipotesi B.1., in quanto sarebbe neutrale nella determinazione del coefficiente di recupero di produttività.

14.9 Nel caso dell'adozione di tale ipotesi l'ammontare delle quote accantonate sarà portato a detrazione del capitale investito riconosciuto.

Ipotesi B.3

14.10 L'ipotesi B.3, che prevede l'introduzione di una specifica componente tariffaria destinata alla copertura dei costi di ripristino che alimenti un apposito fondo presso la CCSE, garantisce l'effettiva disponibilità dei fondi accantonati anche nel caso di insolvenza da parte degli operatori di stoccaggio.

S 17. Quale delle ipotesi risulta maggiormente condivisibile tra quelle proposte e per quali motivi? Esistono ulteriori ipotesi che potrebbero essere prese in considerazione ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di cui al precedente paragrafo 14.5?

Valutazione delle ipotesi relative alle modalità di riconoscimento dei costi di ripristino

14.11 La Tabella 8 riportata di seguito sintetizza la valutazione qualitativa delle ipotesi alternative proposte, alla luce degli obiettivi sopra elencati, in prospettiva AIR.

Tabella 8 - Valutazione AIR per la modalità di riconoscimento dei costi di ripristino

Obiettivi specifici	Ipotesi B.1	Ipotesi B.2	Ipotesi B.3
a) ridurre il livello di incertezza per le imprese	Medio	Alto	Alto
b) assicurare la disponibilità dei fondi	Medio	Medio	Alto
c) garantire la semplicità gestionale	Medio	Alto	Basso

14.12 Sulla base delle valutazioni presentate nei precedenti paragrafi, l'opzione preferibile appare essere l'ipotesi B.2 in quanto assicura contestualmente la riduzione del livello di incertezza per le imprese e la semplicità gestionale.

15 Determinazione dei costi operativi riconosciuti

15.1 L'Autorità, in continuità con il precedente periodo di regolazione, è orientata a fare riferimento ai costi sostenuti dalle imprese nell'esercizio più prossimo al primo anno del nuovo periodo di regolazione, vale a dire all'anno 2009.

15.2 La componente dei costi operativi riconosciuti comprende tutte le voci di costo effettivamente sostenute nell'esercizio 2009 ed attribuite al servizio di stoccaggio come risultanti dai bilanci d'esercizio sottoposti a revisione contabile delle imprese di stoccaggio e dai conti separati presentati ai sensi del TIU, al netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate.

15.3 Non sono da comprendere nei costi operativi di cui al precedente paragrafo 15.2, neppure attraverso l'attribuzione di quote di costi dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise, le seguenti voci di costo:

- a) i costi relativi a canoni di affitto di infrastrutture di stoccaggio di proprietà di altre imprese;
- b) gli altri accantonamenti diversi dagli ammortamenti, operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie o per la copertura di rischi derivanti da contenziosi;
- c) gli oneri finanziari e le rettifiche di valori di attività finanziarie;
- d) gli oneri straordinari;
- e) gli oneri per sanzioni, penali e risarcimenti, nonché i costi sostenuti per il contenzioso ove l'impresa sia soccombente;
- f) i costi relativi al gas acquistato per i consumi tecnici.

15.4 Ai fini della determinazione dei costi operativi riconosciuti per il primo anno del terzo periodo di regolazione, si rileva la possibilità di avere due distinte situazioni:

- a) costi operativi effettivamente sostenuti dalle imprese di stoccaggio nell'esercizio 2009 inferiori ai costi operativi riconosciuti alle imprese di stoccaggio nell'anno termico 2009-2010; in tal caso, sarà possibile applicare il meccanismo del *profit sharing* di cui al successivo paragrafo 15.6,

lasciando alle imprese di stoccaggio una quota parte delle maggiori efficienze perseguite nel corso del secondo periodo di regolazione rispetto agli obiettivi definiti con il meccanismo del *price-cap*;

- b) costi operativi effettivamente sostenuti dalle imprese di stoccaggio nell'esercizio 2009 superiori ai costi operativi riconosciuti nell'anno termico 2009-2010; in tal caso, come descritto nel successivo paragrafo 15.9, non sarà possibile procedere all'applicazione del meccanismo del *profit sharing*.
- 15.5 Nel caso di cui al paragrafo 15.4, lettera a), nella determinazione dei costi operativi riconosciuti per il primo anno del terzo periodo di regolazione, in coerenza con il secondo periodo di regolazione e con riferimento alle disposizioni di cui al comma 10.13 della deliberazione n. 50/06, l'Autorità intende confermare una simmetrica ripartizione tra utenti ed imprese delle maggiori efficienze realizzate rispetto agli obiettivi definiti con il meccanismo del *price-cap* per il secondo periodo di regolazione.
- 15.6 In tal caso quindi, i costi operativi per il primo anno del terzo periodo di regolazione saranno calcolati a partire dal valore dei costi operativi effettivamente sostenuti nell'esercizio 2009 di cui al paragrafo 15.2, con l'esclusione delle voci di costo di cui al paragrafo 15.3, così come risultanti dal bilancio d'esercizio certificato dall'impresa di stoccaggio (e dai conti annuali separati), aumentati del 50% della differenza tra il valore dei costi operativi riconosciuti per l'anno termico 2009-2010 ed il valore dei costi operativi effettivamente sostenuti nell'esercizio 2009, tenuto conto dell'inflazione e del livello di recupero di produttività prefissati.
- 15.7 Si rileva in particolare che, dal calcolo della differenza tra il valore dei costi operativi riconosciuti per l'anno termico 2009-2010 ed il valore dei costi operativi effettivamente sostenuti nell'esercizio 2009 è esclusa la quota parte dei costi operativi relativa ai costi di ripristino, in quanto, come precisato nel capitolo 13, l'Autorità intende prevedere una differente modalità di riconoscimento per detti costi a partire dal terzo periodo di regolazione.
- 15.8 Nella determinazione dei costi operativi l'Autorità intende riferirsi ai recuperi di efficienza previsti per il secondo periodo di regolazione; pertanto, qualora i costi operativi effettivi relativi all'anno 2009 risultino inferiori ai costi operativi riconosciuti per l'anno termico 2009-2010, i costi operativi, proposti dalle imprese e sottoposti a verifica dell'Autorità, sono calcolati con la seguente formula:

$$COR_{2011} = [COE_{2009} + 0,5 * (COR_{2009} - COE_{2009})] * (1 + RPI_{2010} - X) * (1 + RPI_{2011} - \bar{X})$$

dove:

- COR_{2011} è il livello dei costi operativi riconosciuto per l'anno 2011;
- COE_{2009} è il livello dei costi operativi effettivamente sostenuti nell'esercizio 2009 e risultanti dai bilanci d'esercizio sottoposti a revisione contabile delle imprese di stoccaggio e dai conti separati presentati ai sensi del TIU;

- COR_{2009} è il vincolo dei costi operativi riconosciuto per l'anno termico 2009-2010;
- RPI_{2010} è il tasso annuo di inflazione rilevante per la fissazione delle tariffe per l'anno 2010, pari al 2,1%¹³;
- RPI_{2011} è il tasso annuo di inflazione rilevante per la fissazione delle tariffe per l'anno 2011;
- X è l'obiettivo annuo di recupero di produttività in vigore nel secondo periodo di regolazione, pari al 2%;
- \bar{X} è l'obiettivo annuo di recupero di produttività in vigore nel terzo periodo di regolazione, calcolato secondo i criteri di cui al capitolo 20.

15.9 Invece, nel caso di cui al paragrafo 15.4, lettera b), in cui i costi operativi effettivi relativi all'anno 2009 risultino superiori ai costi operativi riconosciuti per l'anno termico 2009-2010, i costi operativi, proposti dalle imprese e sottoposti a verifica dell'Autorità, sono calcolati con la seguente formula:

$$COR_{2011} = COR_{2009} * (1 + RPI_{2010} - X) * (1 + RPI_{2011} - \bar{X})$$

dove i termini assumono il significato di cui al precedente paragrafo 15.8.

15.10 Ai fini della determinazione dei costi operativi riconosciuti per il terzo periodo di regolazione, l'Autorità intende limitare il mantenimento in capo alle imprese dei benefici derivanti dai maggiori recuperi di efficienza, residuati dal precedente periodo di regolazione, secondo un opportuno dimensionamento del recupero di produttività per il terzo periodo di regolazione (cfr. capitolo 20).

15.11 L'Autorità si riserva la possibilità di ridefinire, a partire dal quarto periodo regolatorio, la percentuale di ripartizione delle maggiori efficienze tra impresa regolata ed utenti del servizio: la percentuale attribuita alle imprese non potrà comunque essere superiore al 50%.

S 18. Si condividono i criteri proposti per la determinazione dei costi operativi? In caso contrario, quali criteri ritenete opportuno adottare e per quali motivi?

S 19. Si condivide la formula proposta per la determinazione dei costi operativi riconosciuti per il primo anno del nuovo periodo regolatorio? Se no, per quali motivi e quale modalità di calcolo si propone?

¹³ Il tasso di inflazione è calcolato, analogamente al tasso di inflazione utilizzato nel servizio di trasporto del gas, considerando la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (esclusi i tabacchi) nel periodo luglio 2008 – giugno 2009 rispetto allo stesso periodo dei 12 mesi precedenti.

16 Ripartizione dei ricavi

- 16.1 Al fine di riflettere adeguatamente la struttura dei costi del servizio e tenere conto delle specificità di ciascuna impresa di stoccaggio, si ritiene opportuno mantenere la ripartizione dei ricavi adottata nel secondo periodo di regolazione suddividendo i ricavi di riferimento in due componenti di ricavo, una relativa ai corrispettivi di impegno di capacità di stoccaggio, *capacity*, soggetta a garanzia, e l'altra relativa ai corrispettivi variabili applicati all'energia movimentata nel periodo, *commodity*.
- 16.2 La componente di ricavo di *capacity* è determinata con riferimento ai costi di capitale riconosciuti all'impresa (remunerazione del capitale investito netto e quota ammortamento), e la quota di *commodity* è determinata con riferimento ai costi operativi riconosciuti.
- 16.3 Tale ripartizione permette di individuare un duplice meccanismo:
- la garanzia all'impresa di stoccaggio di copertura di una quota prevalente dei ricavi riconosciuti;
 - l'incentivazione a promuovere il più elevato utilizzo delle infrastrutture lasciando alle imprese di stoccaggio i maggiori ricavi derivanti dall'espansione dei quantitativi movimentati.
- 16.4 Si propone di mantenere la suddivisione delle componenti di ricavo già adottata nel secondo periodo di regolazione, prevedendo che ogni impresa di stoccaggio suddivida i propri ricavi complessivi di riferimento, *RS*, nelle quote di ricavo di seguito descritte:
- a) RS^S è la quota parte dei ricavi attribuita al corrispettivo di spazio di stoccaggio, costituita dalla remunerazione del capitale di *cushion gas* immobilizzato e dai costi di capitale (remunerazione del capitale e quota di ammortamento) relativi alle categorie di cespiti: terreni, fabbricati, altre immobilizzazioni e, al 25% del valore relativo, pozzi;
 - b) RS^{PE} è la quota parte dei ricavi attribuita al corrispettivo di capacità di erogazione, costituita dalla remunerazione del capitale in *pseudo working gas* immobilizzato e dai costi di capitale (remunerazione del capitale e quota di ammortamento) relativi alle categorie di cespiti: centrali di trattamento e, al 50% del valore relativo, pozzi e condotte;
 - c) RS^{PI} è la quota parte dei ricavi attribuita al corrispettivo di capacità di iniezione, costituita dai costi di capitale (remunerazione del capitale e quota di ammortamento) relativi alle categorie di cespiti: centrali di compressione; al 50% del valore relativo, condotte; al 25% del valore relativo pozzi;
 - d) RS^D è la quota parte dei ricavi attribuita al corrispettivo per la messa a disposizione del gas detenuto da parte dell'impresa di stoccaggio ai fini del servizio di stoccaggio strategico di gas naturale e risultante dal bilancio, costituita dalla remunerazione del capitale del relativo gas;
 - e) RS^E è la quota parte dei ricavi attribuita ai corrispettivi variabili di iniezione ed erogazione, costituita dai costi operativi riconosciuti.

- 16.5 Ai fini della determinazione dei corrispettivi tariffari transitori per il servizio di misura del trasporto gas di cui al punto 10.4, si propone di prevedere una distinta quota di ricavo RS^M costituita dai costi operativi e di capitale relativi al servizio di misura enucleati dai costi riconosciuti per l'attività di stoccaggio.

S 20. Si condividono i criteri proposti per la ripartizione dei ricavi? In caso contrario, quali criteri ritenete opportuno adottare e per quali motivi?

17 Criteri di incentivazione per lo sviluppo dei siti di stoccaggio

- 17.1 L'Autorità, nel secondo periodo di regolazione, al fine di promuovere lo sviluppo di nuovi siti di stoccaggio e il potenziamento dei siti esistenti, ha introdotto un meccanismo di incentivazione che prevede il riconoscimento di una maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito per i nuovi investimenti.
- 17.2 L'introduzione di tale meccanismo era finalizzata a superare la scarsità di capacità di stoccaggio e assicurare in tal modo la sicurezza del sistema nazionale del gas e lo sviluppo concorrenziale del mercato.
- 17.3 La disponibilità di un servizio di stoccaggio rappresenta infatti un prerequisito essenziale per i soggetti che operano nel mercato del gas in quanto fornisce la modulazione necessaria per adeguare l'offerta alle fluttuazioni tipiche della domanda ed è funzionale allo sviluppo di un mercato liberalizzato in quanto consente di offrire servizi rilevanti in uno scenario competitivo, quali ad esempio la possibilità di detenere il gas in attesa di migliori opportunità di mercato o di utilizzo di tale capacità in alternativa alla capacità di trasporto.
- 17.4 Inoltre la disponibilità di infrastrutture fisiche di stoccaggio adeguate all'incremento dei volumi intermediati costituisce il presupposto necessario affinché l'Italia possa diventare una base di scambio per i mercati internazionali di approvvigionamento e consumo e assuma il ruolo di *hub* a livello continentale.
- 17.5 Nonostante l'introduzione di meccanismi di incentivazione alla realizzazione di nuovi investimenti in siti di stoccaggio, va evidenziato che l'incremento di capacità realizzato nel secondo periodo di regolazione non è stato sufficiente a garantire la copertura della totalità delle esigenze di modulazione.
- 17.6 Inoltre, nel contesto della dotazione infrastrutturale del sistema nazionale del gas, come emerso nell'Indagine conoscitiva sull'attività di stoccaggio¹⁴ l'attuale disponibilità di capacità di stoccaggio non è sufficiente a garantire la copertura della domanda di gas in condizioni anomale (si considerino, per esempio, eventuali punte intense di freddo in condizione di un grado avanzato di svuotamento degli stoccaggi).
- 17.7 Infine, la capacità di stoccaggio nazionale non consente neppure la copertura delle esigenze di modulazione del settore domestico, per il quale la normativa di

¹⁴ Per il testo conclusivo si faccia riferimento all'Allegato A della deliberazione 28 maggio 2009, VIS 58/09.

settore attualmente vigente riconosce un accesso prioritario alla risorsa, con la conseguente indisponibilità di capacità per i clienti industriali e termoelettrici.

- 17.8 Le ragioni del mancato sviluppo della capacità di stoccaggio, pur in presenza di un contesto regolatorio favorevole per i nuovi investimenti, sono principalmente da ricondursi alla complessità dell'iter autorizzativo.
- 17.9 L'Autorità, pur riconoscendo che la presenza di un sistema di incentivi economici non sia di per sé sufficiente a garantire lo sviluppo di nuova capacità di stoccaggio, ritiene che tale meccanismo rappresenti un prerequisito essenziale per promuovere la realizzazione di nuovi investimenti. Fermo restando le considerazioni svolte, si propone pertanto di confermare il meccanismo di incentivazione introdotto nel secondo periodo di regolazione, al fine di promuovere la realizzazione di nuova capacità di stoccaggio coerente con le esigenze di sviluppo della domanda, garantendo la remunerazione dei nuovi investimenti effettuati nel rispetto di criteri di economicità ed efficienza.
- 17.10 Tale meccanismo prevede la differenziazione della durata e dell'entità dell'incentivo per tipologia di investimento, in modo da riflettere il diverso grado di rischio e i contributi apportati da ciascuna tipologia.
- 17.11 Di seguito sono indicate le tipologie di investimento proposte ed i relativi incentivi, confermando quelli già adottati nel secondo periodo di regolazione:
- a) S=1 investimenti non destinati allo sviluppo e all'espansione della capacità di stoccaggio, a cui non sono riconosciuti incrementi del tasso di remunerazione (investimenti di sostituzione);
 - b) S=2 investimenti destinati al potenziamento e allo sviluppo delle capacità di stoccaggio dei giacimenti o dei livelli di giacimento in esercizio: 4% per 8 anni;
 - c) S=3 investimenti destinati alla realizzazione di nuovi giacimenti (o livelli di giacimento) di stoccaggio e impianti di *peak shaving*: 4% per 16 anni.
- 17.12 Gli investimenti soggetti al meccanismo di incentivazione ricomprendono anche il *cushion gas*, l'eventuale *pseudo-working gas* iniettato ai fini dello sviluppo, nonché gli eventuali quantitativi addizionali acquistati dall'impresa di stoccaggio per il servizio di stoccaggio strategico. Ai fini dell'acquisto di tali quantitativi di gas l'impresa di stoccaggio è tenuta allo svolgimento di procedure concorsuali ad evidenza pubblica.
- 17.13 Agli investimenti sarà riconosciuto l'incentivo tariffario purché coerenti con i programmi di sviluppo che dovranno essere appositamente trasmessi annualmente all'Autorità e al Ministero dello sviluppo economico, in modo da favorire il confronto con l'attuazione degli stessi e la valutazione di conformità agli obiettivi di espansione dei servizi di pubblica utilità indicati dal Governo ai sensi dell'articolo 2, comma 21, della legge n. 481/95 e dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 164/00.
- 17.14 Ai fini del riconoscimento degli incentivi tariffari per lo sviluppo delle infrastrutture di stoccaggio si ritiene opportuno mantenere meccanismi di verifica in relazione all'effettivo incremento delle prestazioni e delle capacità di stoccaggio che l'impresa rende disponibili al sistema a seguito degli investimenti effettuati.

- 17.15 Le imprese di stoccaggio pertanto comunicano annualmente al Ministero dello sviluppo economico e all’Autorità gli investimenti programmati per il quadriennio, distinti per le tipologie di investimento sopra individuate, con le seguenti indicazioni:
- una descrizione dettagliata degli interventi previsti per il potenziamento delle capacità di stoccaggio, per ciascun giacimento di stoccaggio e il relativo costo di investimento previsto distinto per categoria di cespiti;
 - incrementi di capacità di stoccaggio associata agli interventi, in termini di volume di *working gas* e di disponibilità di punta in fase di iniezione/erogazione per ciascun giacimento di stoccaggio;
 - tempi previsti per lo sviluppo del progetto, con distinzione dei tempi tecnici per la realizzazione delle opere e dei tempi stimati per l’ottenimento delle autorizzazioni;
- 17.16 Il programma di sviluppo deve essere inoltre coerente con le istanze di modifica al programma lavori e di autorizzazione all’ampliamento della capacità di stoccaggio presentate dall’impresa di stoccaggio al Ministero dello sviluppo economico e all’UNMIG competente, ai sensi rispettivamente degli articoli 7 e 8 del Disciplinare Tipo delle concessioni di stoccaggio.
- 17.17 Per quanto riguarda la tipologia S=2 relativa agli investimenti destinati al potenziamento e allo sviluppo delle capacità di spazio e punta dei giacimenti di stoccaggio in esercizio, si ritiene opportuno confermare i vincoli in merito all’ammissibilità dell’investimento al trattamento incentivante. In particolare si propone di confermare le soglie minime già applicate nel secondo periodo di regolazione, pari a:
- per la disponibilità della capacità di punta in fase di erogazione un valore pari ad almeno 1 Mmc/g, oppure, in alternativa, un incremento superiore al 30% dell’attuale disponibilità;
 - per la disponibilità della capacità di spazio, un valore pari ad almeno 100 Mmc, oppure, in alternativa, un incremento superiore al 30% dell’attuale disponibilità.
- 17.18 L’Autorità ritiene opportuno, anche al fine di garantire una convergenza dei criteri tariffari tra settore elettrico e del gas, prevedere criteri di accelerazione all’entrata in esercizio dei nuovi investimenti legati al riconoscimento della maggiore remunerazione delle immobilizzazioni in corso (LIC), in coerenza con il meccanismo introdotto nel settore elettrico con la deliberazione 19 dicembre 2008, ARG/elt 188/08¹⁵, le cui modalità applicative sono in corso di definizione. Nelle more della definizione delle modalità applicative di detto meccanismo di incentivazione, le maggiori remunerazioni sono riconosciute esclusivamente alle immobilizzazioni entrate in esercizio.

Trattamento dei costi compensativi ed ambientali

¹⁵ Articolo 3 della deliberazione 19 dicembre 2008 ARG/elt 188/08 – “Incentivo all’accelerazione dell’entrata in esercizio degli investimenti in trasmissione”.

- 17.19 Per quanto riguarda il trattamento delle spese di investimento derivanti da costi compensativi ed ambientali, si propone che siano trattate separatamente al fine di applicare meccanismi di responsabilizzazione del soggetto regolato, in analogia a quanto previsto nel settore della rigassificazione del Gnl.
- 17.20 Si propone pertanto di porre vincoli in merito al riconoscimento dei costi di cui al precedente paragrafo 17.11, prevedendo di introdurre una componente C^{amb} che riconosca i costi compensativi ed ambientali, come desumibili dal libro cespiti degli operatori di stoccaggio, solo nella misura e ove questi siano previsti da normative nazionali o locali.
- 17.21 Ai fini della determinazione del livello sostenibile di costi compensativi e ambientali si intende in prima approssimazione confermare la soglia adottata nel caso della rigassificazione del gas naturale liquefatto (3% dei costi infrastrutturali pertinenti all'investimento specifico).
- 17.22 Nel caso in cui i costi compensativi ed ambientali risultino superiori al livello sostenibile, la maggiore remunerazione (MR) sul capitale investito di un investimento potrebbe essere calcolata secondo la seguente formula:

$$MR = r_{ridotto} - r_{base}$$

essendo:

- r_{base} il tasso di remunerazione riconosciuto sul capitale investito determinato come indicato nel paragrafo 12;
- $r_{ridotto}$ è il tasso calcolato come segue:

$$r_{ridotto} = (r_{base} + r_{premium}) * \frac{C^{eff} * (1 + \alpha)}{C^{eff} + C^{amb}} + K_D * \frac{C^{amb} - C^{eff} * \alpha}{C^{eff} + C^{amb}}$$

dove:

- $r_{premium}$ è la remunerazione incrementale riconosciuta agli investimenti di sviluppo, in coerenza con quanto indicato nei paragrafi da 17.9 a 17.18;
- la componente C^{amb} rappresenta i costi compensativi ed ambientali;
- la componente C^{eff} rappresenta i costi infrastrutturali pertinenti all'investimento specifico, al netto dei costi compensativi;
- α potrebbe essere fissato pari a 0,03;
- K_D rappresenta il tasso nominale di rendimento del capitale di debito riconosciuto ai fini tariffari.

Contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio

- 17.23 L'articolo 1, comma 558, della legge finanziaria 2008 ha previsto che “a decorrere dal 1 gennaio 2008, i soggetti titolari, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di concessioni per l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde, o comunque autorizzati all'installazione e all'esercizio di nuovi stabilimenti di stoccaggio di gas naturale, corrispondono alle regioni nelle quali hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio, a titolo di contributo compensativo per il

mancato uso alternativo del territorio, un importo annuo pari all'1 per cento del valore della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di gas naturale”.

- 17.24 L’Autorità, coerentemente con quanto avvenuto a partire dal secondo periodo di regolazione, intende includere nel calcolo delle tariffe gli oneri derivanti dal pagamento di detto contributo compensativo.
- 17.25 Negli anni termici 2008-2009 e 2009-2010, il gettito necessario alla copertura del contributo compensativo è stato raccolto attraverso l’attivazione del parametro *Y* (che tiene conto di costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e a mutamenti del quadro normativo) espressamente previsto per l’aggiornamento del corrispettivo unitario variabile *CVS*. Tale soluzione può tuttavia comportare degli scostamenti tra l’entità del contributo compensativo e il gettito effettivamente raccolto attraverso l’incremento del corrispettivo, in quanto i ricavi derivanti dall’applicazione del corrispettivo unitario variabile *CVS* dipendono dai quantitativi di gas effettivamente movimentati dagli utenti.
- 17.26 Al fine di garantire una maggiore semplicità nelle procedure di esazione del gettito necessario alla copertura dei suddetti oneri, si propone pertanto di introdurre il corrispettivo capacitivo addizionale *US₂* (espresso in euro/GJ/anno), da applicare alla capacità di spazio conferita.

Altri contributi per ricadute sul territorio

- 17.27 L’Autorità intende riconoscere i contributi erogati in conto esercizio dalle imprese di stoccaggio a titolo di compensazione per le ricadute sul territorio, solo e nella misura in cui detti costi siano previsti da normative nazionali o locali. Al fine di assicurare la copertura di detti oneri, si propone di introdurre una componente tariffaria capacitiva addizionale in analogia con quanto previsto al punto 17.26 per il recupero del contributo compensativo per il mancato utilizzo del territorio.
- 17.28 Nel caso in cui i suddetti contributi in conto esercizio vengano erogati in un’unica soluzione, l’Autorità propone di assimilare le modalità di riconoscimento di tali contributi a quelle sopra proposte per il trattamento dei costi compensativi ed ambientali di cui ai paragrafi 17.19 e seguenti. Si propone pertanto di trattare il contributo come un cespite virtuale, assimilandolo alle immobilizzazioni immateriali, ammortizzando detto costo in dieci anni.
- 17.29 Al fine di ridurre gli oneri amministrativi derivanti dall’erogazione di contributi diffusi sulla generalità dei clienti finali, siano essi derivanti da norme di legge o erogati su base volontaria, l’Autorità intende valutare la possibilità di consentire agli operatori di distribuire dette risorse utilizzando gli stessi strumenti previsti per la distribuzione del *bonus* gas. Inoltre tali strumenti possono essere utilizzati qualora gli enti locali (in particolar modo le Regioni) decidano di restituire alla generalità dei clienti finali somme ottenute a titolo compensativo, ad esempio ai sensi del precedente comma 17.23.

Riconoscimento degli oneri finanziari

17.30 In relazione al tema della capitalizzazione degli oneri finanziari, l'Autorità intende confermare la previsione di non riconoscere agli operatori che esercitano a regime la propria attività eventuali oneri finanziari capitalizzati, per i quali è già prevista una copertura implicita nel tasso di remunerazione del capitale di debito che concorre a determinare il *WACC*. Pertanto, l'Autorità propone di tenere in considerazione solamente eventuali *IPCO*¹⁶ determinati in sede di bilancio che si generano precedentemente al riconoscimento tariffario per la specifica impresa. Per le imprese che già erogano il servizio di stoccaggio tale disposizione sarà applicata con riferimento agli investimenti realizzati a partire dal primo anno del terzo periodo di regolazione.

S 21. Si condividono i criteri di incentivazione dei nuovi investimenti? In caso contrario, quali criteri ritenete opportuno adottare e per quali motivi?

S 22. Quale valore percentuale, e per quali motivi, dovrebbe assumere la soglia da adottare per il riconoscimento dei costi compensativi e ambientali?

18 Criteri per la determinazione del vincolo sui ricavi per nuove imprese di stoccaggio

- 18.1 Nel caso di imprese che avviino nel terzo periodo di regolazione l'attività di stoccaggio attraverso nuovi giacimenti, la determinazione dei ricavi di riferimento avverrà sulla base del valore degli incrementi patrimoniali relativi alle immobilizzazioni presenti nel bilancio dell'esercizio precedente l'anno a cui si riferisce il calcolo, tenuto conto della maggiore remunerazione riconosciuta ai nuovi investimenti, secondo i criteri di cui al precedente capitolo.
- 18.2 Per i primi tre anni di attività, i costi operativi sono proposti dalle imprese e sottoposti a verifica da parte dell'Autorità. L'impresa dovrà obbligatoriamente presentare una proposta di costi operativi supportata da un confronto con realtà simili o da evidenza di procedure di minimizzazione degli oneri.
- 18.3 Per il quarto anno, i costi operativi saranno calcolati a partire dal bilancio dell'esercizio precedente sottoposto a revisione contabile e dai conti separati presentati ai sensi della deliberazione n. 11/07.
- 18.4 Si conferma, anche per il terzo periodo di regolazione, che la determinazione del vincolo sui ricavi avverrà con riferimento all'erogazione di un servizio su base annuale: conseguentemente per il primo anno termico sarà determinato con riferimento all'effettiva disponibilità del servizio di stoccaggio.
- 18.5 Pertanto, nel caso in cui le infrastrutture realizzate da una nuova impresa di stoccaggio entrino in esercizio in corso d'anno termico, si provvederà a riproporzionare il valore del vincolo sui ricavi in ragione dei mesi in cui il servizio verrà reso effettivamente disponibile, prevedendo che, in caso di

¹⁶ Interessi passivi in corso d'opera.

eventuali ritardi nell'ultimazione delle opere per la messa a disposizione della capacità, tale ricavo possa essere proporzionalmente ridotto.

- 18.6 In analogia con quanto definito per il servizio di rigassificazione e trasporto si ritiene inoltre opportuno che nel calcolo dei ricavi di riferimento:
- non si tenga conto di costi pre-operativi non capitalizzati, sostenuti nella fase di *start up*, in quanto tali costi sono implicitamente riconosciuti nel rischio sistematico dell'attività e dal sistema di incentivi ai nuovi investimenti;
 - siano inclusi gli interessi passivi in corso d'opera capitalizzati fino all'anno di entrata in effettiva attività del giacimento (o di erogazione del servizio di stoccaggio), come già indicato nel precedente paragrafo 17.30.
- 18.7 Infine l'Autorità intende introdurre un criterio di valenza generale per la valorizzazione del gas endogeno, vale a dire del gas presente nel giacimento prima dell'avvio dell'attività di stoccaggio, che risulti economicamente estraibile con le infrastrutture esistenti.
- 18.8 A differenza delle altre immobilizzazioni, nel caso del gas endogeno, la determinazione del costo storico è soggetta ad una certa aleatorietà, in quanto il valore del gas endogeno iscritto a bilancio non deriva da transazione commerciale, ma dipende da una stima effettuata dall'operatore.
- 18.9 In particolare si propone di applicare la medesima metodologia prevista dal decreto ministeriale 3 novembre 2005, che definisce i criteri per la determinazione del corrispettivo dovuto ai titolari di concessioni di coltivazione da parte dei nuovi concessionari dell'attività di stoccaggio.
- 18.10 Tale metodologia prevede che il valore del gas sia pari al valore del flusso di cassa attualizzato atteso dal concessionario di coltivazione, calcolato in base:
- al profilo di produzione del giacimento;
 - ad una stima del valore del gas, costante per tutto il periodo di attualizzazione e pari alla media aritmetica nei quattro anni precedenti della componente tariffaria *QE*, quota energetica del costo della materia prima gas;
 - ai costi operativi che il concessionario di coltivazione avrebbe sostenuto per la coltivazione del gas.
- 18.11 Ai fini della definizione del tasso di attualizzazione si propone di determinare il costo medio ponderato del capitale per un soggetto operante nell'attività di coltivazione ed in particolare di applicare il medesimo criterio di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto ministeriale 3 novembre 2005.
- 18.12 Qualora nel corso del terzo periodo di regolazione venga avviato un mercato organizzato a termine per la vendita del gas, si potrebbe prevedere l'utilizzo del prezzo di cessione a termine, in alternativa alla media storica della *QE*, ai fini della stima del valore del gas endogeno presente nel giacimento.
- 18.13 Il valore originario del gas, determinato sulla base del criterio di cui al precedente paragrafo 18.9 e seguenti, potrebbe essere aggiornato su base annua, applicando il deflatore degli investimenti fissi lordi, in analogia con le altre immobilizzazioni delle imprese di stoccaggio.

S 23. Si ritengono condivisibili i criteri proposti per la determinazione del vincolo sui ricavi delle nuove imprese di stoccaggio? Se no, per quali motivi e quali alternative si intendono proporre?

19 Criteri per l'aggiornamento annuale dei parametri tariffari

Aggiornamento in corso di periodo regolatorio del capitale investito riconosciuto

19.1 A differenza del precedente periodo di regolazione ed in coerenza con quanto previsto per il servizio di rigassificazione di Gnl, di trasporto del gas naturale e distribuzione del gas naturale, nonché per il settore elettrico, il *CIR* esistente al 31 dicembre 2009 sarà aggiornato considerando:

- a) il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat;
- b) gli investimenti netti realizzati nel corso dell'esercizio precedente la presentazione della proposta tariffaria, incluse la variazione delle immobilizzazioni in corso, escludendo gli interessi passivi in corso d'opera (IPCO) maturati successivamente all'avviamento dell'erogazione del servizio di stoccaggio;
- c) i contributi in conto capitale ottenuti relativamente a detti nuovi investimenti;
- d) l'incremento del fondo di ammortamento sulla base delle durate convenzionali dei cespiti di cui al capitolo 13;
- e) le alienazioni e le dismissioni effettuate a qualsiasi titolo, e il completamento della vita utile standard dei cespiti.

19.2 I criteri sopra descritti valgono anche in relazione alle nuove imprese che inizieranno ad erogare il servizio nel corso del periodo di regolazione; in particolare, si procederà ad un aggiornamento secondo i criteri illustrati al punto 19.1, mediante ricalcolo annuale del *CIR* al 31 dicembre dell'anno solare precedente alla presentazione della proposta tariffaria.

Aggiornamento in corso di periodo regolatorio degli ammortamenti

19.3 L'Autorità intende allineare le modalità di aggiornamento della quota parte dei ricavi riconducibile agli ammortamenti con la medesima metodologia prevista per l'aggiornamento del *CIR*. In tale ipotesi, l'aggiornamento del valore degli ammortamenti riconosciuti avviene per ogni anno con riferimento all'anno solare precedente, considerando:

- a) il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat;
- b) il valore, in termini di capitale investito lordo, dei nuovi investimenti, esclusi i lavori in corso, tenuto conto per ogni categoria di cespiti, della durata convenzionale dei cespiti di cui al capitolo 13;

- c) la riduzione del capitale investito lordo per effetto di alienazioni, dismissioni effettuate a qualsiasi titolo e il completamento della vita utile standard dei cespiti.

Aggiornamento in corso di periodo regolatorio della maggiore remunerazione derivante dai nuovi investimenti

- 19.4 Ai sensi di quanto descritto nel capitolo 17, agli investimenti che saranno effettuati nel corso del terzo periodo di regolazione a partire dall'esercizio 2010, viene riconosciuta, a decorrere dalla loro entrata in esercizio, una componente di ricavo addizionale, calcolata come prodotto tra il valore dell'investimento ed il tasso di maggiore remunerazione previsto per la specifica tipologia di investimento.
- 19.5 Per gli anni successivi all'anno di entrata in esercizio, il valore netto dell'investimento su cui calcolare la maggiore remunerazione dovrà essere aggiornato, considerando:
- a) il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat;
 - b) l'incremento annuo del fondo di ammortamento relativo allo specifico investimento.

Aggiornamento in corso di periodo regolatorio del corrispettivo unitario variabile CVS

- 19.6 L'Autorità propone di aggiornare il corrispettivo unitario variabile CVS_t , attraverso il criterio del *price cap* secondo la seguente formula:

$$CVS_t = CVS_{t-1} * (1 + RPI_{t-1} - X + Y)$$

dove:

- RPI_{t-1} è il tasso di variazione medio annuo, riferito ai 12 mesi precedenti dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat;
 - X -factor è il tasso annuale prefissato di variazione del recupero di produttività, determinato secondo quanto proposto al capitolo 20;
 - Y è il parametro relativo a variazioni dei vincoli sui ricavi in relazione a costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali ed a mutamenti del quadro normativo.
- 19.7 Si conferma inoltre che, in analogia con quanto previsto nel secondo periodo di regolazione, a fronte della realizzazione degli investimenti di tipo S2 e S3, l'impresa di stoccaggio possa chiedere il riconoscimento di una componente di ricavo addizionale CO_{NI} rispetto ai costi operativi di cui ai paragrafi 15.8 e 15.9, riconducibile ai costi operativi incrementali generati dai suddetti investimenti, determinata come differenza tra il valore dei costi operativi effettivamente sostenuti nell'esercizio precedente, calcolati ai sensi del paragrafo 15.2 e risultanti dal bilancio dell'impresa di stoccaggio sottoposto a revisione contabile, e il valore dei costi operativi riconosciuti nel primo anno del periodo di

regolazione e aggiornati con il meccanismo del *price cap* di cui al paragrafo 19.6. Di detta componente di ricavo CO_{NI} si tiene conto ai fini dell'aggiornamento del corrispettivo di cui al comma 19.6.

S 24. Si ritengono condivisibili i criteri di aggiornamento proposti? Se no, per quali motivi e quali alternative si intendono proporre?

S 25. Si ritiene opportuno, in analogia alla disciplina tariffaria del trasporto e dispacciamento del gas naturale, prevedere l'applicazione di una variazione media annua del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'ISTAT? Se no, per quali motivi e quali alternative si intendono proporre?

Fattore correttivo per la garanzia dei ricavi di riferimento

- 19.8 L'Autorità, al fine di assicurare la copertura dei ricavi relativi alla remunerazione del capitale investito ed agli ammortamenti, intende confermare l'applicazione di un fattore correttivo per la garanzia dei ricavi di riferimento. Tale meccanismo, applicato alle componenti di ricavo di capacità, consente di includere nel calcolo dei ricavi eventuali scostamenti tra i ricavi effettivamente conseguiti in un dato anno ed i corrispondenti ricavi riconosciuti.
- 19.9 Nel caso in cui l'impresa di stoccaggio offra i servizi opzionali di cui al capitolo 22, senza prevedere l'enucleazione dei relativi costi, gli eventuali ricavi saranno inclusi nel calcolo della voce *AR*.
- 19.10 Si propone inoltre di modificare la modalità di deduzione di detti ricavi *AR* dai ricavi riconosciuti. Nel secondo periodo di regolazione gli altri ricavi erano dedotti dai ricavi relativi alla remunerazione dei nuovi investimenti, fino all'annullamento della corrispondente quota di ricavo: eventuali ulteriori eccedenze erano versate alla CCSE (articolo 10, comma 7, della deliberazione n. 50/06).
- 19.11 Tale disposizione ha comportato il progressivo accumulo di giacenze sul "conto squilibri perequazione stoccaggio", con la conseguente necessità di restituire tali giacenze alla generalità degli utenti attraverso l'attivazione di apposite componenti tariffarie.
- 19.12 Al fine di consentire la restituzione immediata del gettito associato ai ricavi *AR* ed eliminare l'accumulo di giacenze presso la Cassa si propone di dedurre i ricavi *AR* dalla totalità dei ricavi di *capacity*, in luogo della quota parte relativa ai nuovi investimenti.

S 26. Si concorda con le modalità proposte per la determinazione del fattore correttivo? Se no, per quali motivi e quali criteri si propongono?

Aggiornamento a seguito di trasferimento, rinuncia o decadenza della concessione di stoccaggio

- 19.13 Nel caso di trasferimento, rinuncia o decadenza della concessione di stoccaggio o di trasferimento di quota della concessione relativa a un giacimento in esercizio,

si intendono confermare le disposizioni di cui all'articolo 10 della deliberazione n. 50/06 in merito all'aggiornamento delle quote di ricavo riconosciute all'impresa di stoccaggio; in particolare nel primo anno successivo alla data di trasferimento, rinuncia o decadenza della concessione, l'impresa procede al ricalcolo dei ricavi di stoccaggio relativi alle concessioni in esercizio di cui resta titolare, con riferimento a quanto descritto nei capitoli 11, 13, 15 e 19, sottraendo i costi operativi riconosciuti all'impresa di stoccaggio subentrante.

- 19.14 L'impresa alla quale è stata trasferita la titolarità della concessione di stoccaggio da parte del Ministero dello sviluppo economico procede al calcolo dei ricavi di stoccaggio con riferimento a quanto descritto nei capitoli 18 e 19 (con l'eccezione dei costi operativi che sono proposti dal nuovo operatore di stoccaggio e sottoposti ad approvazione dell'Autorità ma sono determinati a partire dai dati di bilancio del precedente concessionario), tenuto conto del corrispettivo pagato ai sensi dell'articolo 15 del decreto 26 agosto 2005, nel solo caso di operazioni non all'interno del medesimo gruppo societario.

20 Criteri per la fissazione dell'X-factor

Motivazione alla base delle proposte

- 20.1 La definizione di un obiettivo di recupero di produttività permette contestualmente di incentivare le imprese al raggiungimento di costi efficienti, stimolandole ad attivare azioni di efficientamento che portino a riduzioni dei costi anche superiori a quelle prefissate dall'Autorità, e di trasferire una quota parte dei recuperi di efficienza agli utenti del servizio.
- 20.2 Le finalità di promozione dell'efficienza del servizio e della tutela del cliente finale, da un lato, e della garanzia di condizioni di economicità e redditività dei soggetti esercenti detti servizi, dall'altro, dettate dalla legge n. 481/95, rappresentano il quadro di riferimento generale per la determinazione del costo riconosciuto.
- 20.3 Ai fini della determinazione dei costi operativi delle imprese di stoccaggio nei precedenti periodi di regolazione, il riferimento assunto dall'Autorità è quello di un operatore efficiente.

Obiettivi specifici da perseguire

- 20.4 L'Autorità, nel definire gli obiettivi di recupero di efficienza, intende perseguire i seguenti obiettivi specifici:
- a) favorire l'incremento dell'efficienza delle imprese;
 - b) assicurare la coerenza tra il coefficiente di recupero di produttività e i differenti margini di efficientamento delle imprese;
 - c) garantire la semplicità applicativa;
 - d) proporre un *X-factor* oggettivamente sostenibile.

Ipotesi proposte

20.5 In merito alla determinazione del recupero di produttività per il terzo periodo di regolazione l'Autorità ha individuato tre ipotesi alternative:

- **Ipotesi C.1:** prevede il mantenimento dell'attuale criterio di determinazione di un recupero di produttività unico per tutte le imprese che operano nel settore dello stoccaggio del gas.
- **Ipotesi C.2:** prevede l'applicazione di un coefficiente di recupero di produttività distinto per impresa, applicando a ciascuna di esse il medesimo criterio (dimensionando il coefficiente di recupero di produttività in modo da assorbire il *profit sharing* in uno specifico periodo temporale);
- **Ipotesi C.3:** prevede l'applicazione di un coefficiente di recupero di produttività differenziato per impresa come nell'ipotesi C.2, definito sulla base del grado di efficienza relativa degli operatori.

Ipotesi C.1

20.6 L'ipotesi C.1 garantisce continuità dei criteri tariffari in vigore nel secondo periodo di regolazione. Il coefficiente di recupero di produttività potrebbe essere determinato tenendo conto dell'incremento dell'efficienza registrato complessivamente nel settore di stoccaggio.

20.7 Tale approccio darebbe un forte incentivo alla riduzione dei costi, in quanto il recupero di produttività applicato a ciascun operatore dipenderebbe dalla *performance* del settore nel suo complesso.

20.8 Tale soluzione presenta tuttavia una serie di svantaggi:

- il recupero di produttività registrato nel servizio di stoccaggio è sostanzialmente riconducibile a quello ottenuto dall'impresa maggiore di stoccaggio, a causa della differenza dimensionale degli operatori;
- l'applicazione di un coefficiente di recupero di produttività indifferenziato penalizzerebbe le società più vicine alla frontiera dell'efficienza, che dovrebbero sostenere uno sforzo maggiore per mantenere nel tempo un recupero di produttività in linea con il valore medio del settore; le imprese meno efficienti, al contrario, potrebbero raggiungere facilmente gli obiettivi di recupero fissati dall'Autorità.

Ipotesi C.2

20.9 In tale ipotesi, il coefficiente di recupero di produttività sarebbe determinato per ciascuna impresa sulla base dell'incremento delle efficienze registrato nel secondo periodo di regolazione. In particolare, il coefficiente di recupero di produttività potrebbe essere determinato in modo da trasferire gli incrementi di efficienza agli utenti del servizio, in uno specifico arco temporale (ad esempio in un periodo di otto anni).

20.10 Tale soluzione, caratterizzata da una relativa semplicità applicativa, non consente però di tenere adeguatamente in conto i differenti margini di efficientamento di

ciascun operatore; l'operatore mantiene comunque l'interesse a perseguire l'efficientamento in quanto può trattenere le maggiori efficienze per l'intero periodo regolatorio.

Ipotesi C.3

- 20.11 In questa ipotesi il coefficiente di recupero di produttività verrebbe differenziato sulla base dell'efficienza relativa di ciascun operatore. Ai fini applicativi sarebbe necessario confrontare il livello di costo dei diversi operatori in modo da poter delineare i differenti margini di efficientamento.
- 20.12 Si potrebbero confrontare i livelli di efficienza di ciascuna società sulla base di metodi parametrici, eventualmente sviluppando confronti differenziati per le voci di costo più rilevanti (costi di manutenzione, costi di esercizio, costi del personale, ecc..).
- 20.13 Per ciascuna tipologia di costo andrebbe individuata una variabile di scala di riferimento (ad esempio la potenza complessiva installata degli impianti di compressione per i costi di manutenzione delle centrali).
- 20.14 Sulla base dei risultati dell'analisi di efficienza di ciascun operatore si potrebbe definire il coefficiente di recupero di produttività in modo da incentivare il raggiungimento delle frontiera di efficienza in uno specifico arco temporale. In alternativa, qualora tale obiettivo fosse di difficile determinazione, si potrebbe fissare il coefficiente di recupero di produttività in modo da raggiungere il livello di efficienza medio del settore.
- 20.15 L'adozione di tale ipotesi presenta tuttavia alcune criticità; in primo luogo è necessario individuare una variabile di scala di riferimento adeguata per ciascuna tipologia di costo. Inoltre, nello svolgimento del confronto dei costi si deve tenere opportunamente conto di eventuali variabili al di fuori del controllo dell'impresa di stoccaggio che possano giustificare eventuali scostamenti dalla frontiera di efficienza. Si ricorda infine che tale ipotesi potrebbe essere agevolmente perseguibile solo in presenza di un numero relativamente elevato di soggetti regolati.

S 27. Quale delle ipotesi risulta più condivisibile tra quelle proposte e per quali motivi? Esistono ulteriori ipotesi che potrebbero essere prese in considerazione ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di cui al precedente comma 20.4?

Valutazione delle ipotesi relative in merito ai criteri di fissazione dell'X factor

20.16 La tabella riportata di seguito sintetizza la valutazione delle ipotesi alternative proposte, alla luce degli obiettivi sopra elencati, in prospettiva AIR.

Tabella 9 - Valutazione AIR in merito ai criteri di fissazione dell'X factor

Obiettivi specifici	Ipotesi C.1	Ipotesi C.2	Ipotesi C.3
a) incremento dell'efficienza delle imprese	Medio	Medio	Alto
b) assicurare la coerenza tra il coefficiente di recupero di	Basso	Medio	Alto

produttività e i differenti margini di efficientamento delle imprese			
c) semplicità applicativa	Alto	Alto	Basso
d) proporre un <i>X-factor</i> oggettivamente sostenibile	Basso	Alto	Basso

Sulla base delle valutazioni presentate nei precedenti paragrafi, l'opzione preferibile appare essere l'ipotesi C.2 in quanto, pur garantendo un elevato livello di semplicità applicativa, risulta particolarmente efficace sotto i profili dell'incentivazione di comportamenti efficienti da parte delle imprese.

PARTE IV

STRUTTURA E ARTICOLAZIONE TARIFFARIA

21 La struttura tariffaria

Tariffa unica nazionale

- 21.1 Alla luce degli obiettivi di sviluppo del sistema descritti nell'Indagine conoscitiva sull'attività di stoccaggio, si conferma per il terzo periodo di regolazione l'adozione di una tariffa unica di stoccaggio nazionale e l'introduzione di un meccanismo perequativo che assicuri comunque alle singole imprese ricavi coerenti con i vincoli riconosciuti.
- 21.2 Si ritiene che, alla luce della carenza di offerta di stoccaggio, l'introduzione di una tariffa unica nazionale accompagnata da un meccanismo di perequazione garantisca pari opportunità alle imprese di stoccaggio di avere utenti del servizio e quindi di remunerare gli investimenti finalizzati a incrementare la disponibilità di stoccaggio futura, in particolare per lo sviluppo delle nuove concessioni.
- 21.3 Infatti, le tariffe per impresa relative ai soggetti assegnatari delle nuove concessioni di stoccaggio, alla luce degli investimenti necessari e dei tempi di regimazione, presenterebbero livelli tali da pregiudicare il conferimento della capacità disponibile, ovvero non garantirebbero il recupero dei costi sostenuti.
- 21.4 Relativamente alle infrastrutture di stoccaggio in regime di esenzione accordato ai sensi della legge n. 239/04, si conferma la salvaguardia degli accordi negoziati tra le parti.
- 21.5 Infine, si ricorda che nel caso in cui, come indicato nel capitolo 9, vengano introdotti dei meccanismi di allocazione della capacità di stoccaggio basati su procedure concorsuali la tariffa unica nazionale potrebbe comunque continuare a costituire la base d'asta.

S 28. Si concorda con la proposta di definire una tariffa differenziata per impresa di stoccaggio? In caso di risposta affermativa, si ritiene condivisibile la proposta di introdurre una tariffa costante nel tempo?

Tariffa di stoccaggio per il servizio su base continuo annuale

- 21.6 Ai fini della determinazione della tariffe, l'Autorità intende confermare anche per il terzo periodo di regolazione l'adozione di criteri che prevedono un'articolazione tariffaria in grado di:
- riflettere correttamente i costi;

- stimolare un corretto utilizzo delle disponibilità di stoccaggio da parte degli utenti, al fine di preservare le prestazioni del sistema al termine delle fasi di iniezione ed erogazione;
- incentivare le imprese di stoccaggio a rendere disponibili incrementi di capacità di punta di erogazione.

21.7 Si propone di mantenere la medesima struttura tariffaria adottata per il precedente periodo di regolazione, prevedendo che l'impresa di stoccaggio applichi all'utente del servizio la tariffa TS calcolata secondo la seguente formula:

$$TS = (f_s + US_1 + US_2) * S + f_{PI} * PI + f_{PE} * \sum \sigma_i * PE_i + CVS * \sum \gamma_i * E_i + f_D * S_S$$

dove:

- f_s è il corrispettivo unitario di spazio, espresso in euro/gigajoule per anno;
- US_1 è la componente tariffaria a copertura degli squilibri di perequazione, espressa in euro/gigajoule per anno;
- US_2 è la componente tariffaria a copertura degli oneri derivanti dal contributo compensativo per il mancato utilizzo alternativo dei siti di cui al punto 17.23, espressa in euro/gigajoule per anno;
- S è la capacità di spazio conferita su base annuale all'utente, espresso in gigajoule per anno;
- f_{PI} è il corrispettivo unitario per la capacità di iniezione, espresso in euro/gigajoule/giorno;
- PI è la capacità di iniezione conferita su base annuale all'utente, espressa in gigajoule/giorno;
- f_{PE} è il corrispettivo unitario per la capacità di erogazione, espresso in euro/gigajoule/giorno;
- PE_i è la capacità di erogazione conferita all'utente, espressa in gigajoule/giorno per le diverse prestazioni di punta di erogazione individuate all'articolo 8 della deliberazione n. 119/05;
- σ_i è il coefficiente di normalizzazione che assume valore pari a 1 per la prestazione minima di erogazione del servizio di stoccaggio di modulazione, valore pari a 2 per la prestazione di punta addizionale del servizio di stoccaggio di modulazione e valore pari a 0,5 per il servizio di stoccaggio minerario e per il bilanciamento operativo;
- CVS è il corrispettivo unitario di movimentazione del gas, espresso in euro/gigajoule;
- γ_i è un coefficiente che tiene conto delle rispettive valorizzazioni dell'energia movimentata e vale 1 per l'energia in erogazione e in immissione in fase di iniezione e 0,5 per l'energia in immissione in fase di erogazione;
- E_i è l'energia associata al gas movimentato in erogazione e in immissione, al netto dei consumi tecnici, espressa in gigajoule;
- f_D è il corrispettivo unitario di stoccaggio strategico, espresso in euro/gigajoule per anno;
- S_S è la capacità di stoccaggio strategico attribuita su base annuale all'utente del servizio, espressa in gigajoule.

21.8 Si conferma il criterio che l'impresa di stoccaggio attribuisca agli utenti del servizio, nel solo caso di movimentazione fisica del gas dal sistema, la quota

percentuale degli oneri a copertura dei consumi tecnici delle centrali di compressione e di trattamento in misura proporzionale ai quantitativi allocati.

- 21.9 Alla capacità di erogazione conferita durante la fase di iniezione, ai sensi dell'articolo 8, comma 8.5, della deliberazione n. 119/05, viene applicato, assicurando trasparenza e non discriminazione tra gli utenti, un coefficiente σ_s determinato da ciascuna impresa e approvato dall'Autorità.
- 21.10 L'impresa di stoccaggio, alle giacenze di gas risultanti al termine dell'anno termico a seguito di erogazioni dell'utente inferiori ai quantitativi iniettati, applica il corrispettivo unitario *CVS*, maggiorato del 100%.
- 21.11 In caso di conferimento di capacità di stoccaggio per periodi inferiori all'anno, l'impresa di stoccaggio applica i corrispettivi di capacità in proporzione alla durata del conferimento.

Modalità di calcolo dei corrispettivi di *capacity*

- 21.12 Ai fini del calcolo dei corrispettivi di *capacity* si propone di confermare i criteri adottati per il secondo periodo di regolazione.
- 21.13 Il corrispettivo unitario di spazio f_S viene calcolato annualmente dividendo la somma delle quote di ricavo RS^S di competenza di ciascuna impresa, per la capacità complessiva di stoccaggio di *working gas*, comprensiva dello spazio relativo allo stoccaggio strategico, come definito dal Ministero dello sviluppo economico.
- 21.14 Il corrispettivo unitario di disponibilità di punta giornaliera in fase di iniezione f_{PI} , viene calcolato annualmente dividendo la somma delle quote di ricavo RS^{PI} di competenza di ciascuna impresa, per la capacità massima di iniezione in fase di iniezione del sistema.
- 21.15 Il corrispettivo unitario di disponibilità di punta giornaliera in fase di erogazione f_{PE} , viene calcolato annualmente dividendo la somma delle quote di ricavo RS^{PE} di competenza di ciascuna impresa per la capacità di erogazione calcolata come somma dei prodotti tra le prestazioni di punta giornaliera di erogazione individuate nel paragrafo 21.16, e i valori di σ indicati nel paragrafo 21.7.
- 21.16 Le prestazioni di punta giornaliera di erogazione, associate alla capacità di erogazione conferita, sono così determinate:
- a) la prestazione di punta di erogazione per il servizio di stoccaggio minerario, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 8.3, della deliberazione n. 119/05;
 - b) la prestazione di punta di erogazione per il servizio di stoccaggio per il bilanciamento operativo, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 8.1.1, della deliberazione n. 119/05;
 - c) la prestazione minima di punta di erogazione per il servizio di stoccaggio di modulazione, con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 8 della deliberazione n. 119/05;
 - d) la prestazione di punta di erogazione addizionale con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 8 della deliberazione n. 119/05.

21.17 Ciascuna impresa di stoccaggio calcola i corrispettivi specifici d'impresa secondo le disposizioni di cui ai precedenti paragrafi da 21.13 a 21.16, sulla base dei dati d'impresa relativi alle quote di ricavo, alle capacità di stoccaggio.

Corrispettivo di disponibilità di gas per lo stoccaggio strategico

21.18 Il corrispettivo unitario di stoccaggio strategico f_D , viene calcolato annualmente dividendo la somma delle quote di ricavo RS^D di competenza di ciascuna impresa, per i quantitativi di gas di proprietà dell'impresa di stoccaggio come risultanti dai loro bilanci, detenuto ai fini di stoccaggio strategico in coerenza con le disposizioni del Ministero dello sviluppo economico.

21.19 Si conferma la previsione che l'onere relativo al servizio di stoccaggio strategico sia limitato ai soli corrispettivi di spazio e di remunerazione del gas immobilizzato; nel caso l'utente eroghi gas di stoccaggio strategico, l'impresa di stoccaggio applica il corrispettivo unitario CVS all'energia movimentata in erogazione e in fase di reintegro e i corrispettivi di bilanciamento di cui all'articolo 15 della deliberazione n. 119/05.

Il corrispettivo unitario variabile

21.20 Il corrispettivo unitario variabile CVS per il primo anno del periodo di regolazione è determinato dividendo la somma complessiva delle quote di ricavi RT^E di tutte le imprese di stoccaggio per l'energia complessivamente movimentata nel corso dell'anno 2009 dalle imprese di stoccaggio, tenuto conto della riduzione di cui beneficiano le movimentazioni in iniezione durante il periodo di svasso, come precisato nel successivo paragrafo 21.22.

21.21 Al fine di stimolare il massimo utilizzo delle capacità di stoccaggio disponibili, il gettito derivante dall'applicazione del corrispettivo unitario variabile CVS , ivi inclusi i maggiori ricavi derivanti da un aumento dei volumi movimentati (anche attraverso l'introduzione di più cicli), è trattenuto dall'impresa di stoccaggio.

21.22 Il corrispettivo variabile è applicato unitariamente alle allocazioni in iniezione ed erogazione dei singoli utenti per ogni giorno gas, salvo per le allocazioni in iniezione durante il periodo di svasso, relativamente alle quali si conferma la riduzione del 50% al fine di incentivare le immissioni in stoccaggio che apportano benefici al sistema.

21.23 Inoltre, al fine di prevedere il recupero dei ricavi allocati al corrispettivo variabile CVS , si conferma il criterio che, nel caso al termine dell'anno i quantitativi di gas immessi ma non erogati nel corso dell'anno risultino in giacenza presso l'impresa di stoccaggio, il corrispettivo unitario variabile CVS sia applicato moltiplicato per due.

<p><i>S 29. Si concorda con la proposta di calcolo dei corrispettivi? In caso di risposta negativa, quale criterio si ritiene opportuno adottare e per quale motivo?</i></p>
--

Tariffa per prestazioni di extra punta di erogazione

- 21.24 Al fine di garantire agli utenti la disponibilità della capacità di punta di erogazione che il sistema di stoccaggio può offrire in aggiunta alle prestazioni base di cui al precedente paragrafo 21.15, si prevede che le imprese di stoccaggio siano tenute ad offrire eventuali prestazioni di *extra* punta di erogazione ai sensi dell'articolo 10 *bis* della deliberazione n. 119/05.
- 21.25 In coerenza con le disposizioni vigenti, l'Autorità intende confermare la possibilità per l'impresa di stoccaggio di trattenere i ricavi derivanti dall'allocatione di suddetta capacità.

Meccanismo di perequazione del sistema

- 21.26 Si intende confermare il meccanismo di perequazione dei ricavi adottato nel corso del secondo periodo di regolazione (articolo 9 della deliberazione n. 50/06), al fine di garantire a ciascuna impresa una corretta ripartizione dei ricavi complessivi del sistema.
- 21.27 Ai fini del calcolo di perequazione, l'ammontare dei ricavi effettivi di stoccaggio e dei ricavi di competenza sono calcolati escludendo i ricavi relativi alla *extra* punta di erogazione, e i ricavi di *capacity* derivanti dai servizi di cui all'articolo 8, comma 8.6 della deliberazione n. 119/05
- 21.28 Nel caso di esenzione dal diritto di accesso a terzi, accordata ai sensi della legge n. 239/04, nel calcolo degli ammontari di perequazione si considerano esclusivamente le capacità e i quantitativi di gas relativi a conferimenti effettuati in regime di accesso a terzi.

22 Corrispettivi per la fornitura di ulteriori servizi di stoccaggio

- 22.1 L'Autorità intende confermare il principio che nella determinazione della tariffa confluiscono i costi di tutti i servizi offerti dall'impresa; per eventuali ulteriori servizi, le tariffe sono determinate dall'Autorità sulla base dell'analisi dei costi sottostanti, in modo da definire anche per tali servizi le modalità di applicazione dei recuperi di efficienza.
- 22.2 In particolare si ricorda che, ai sensi dell'articolo 8, comma 8.6 della deliberazione n. 119/05, le imprese di stoccaggio possono offrire servizi di stoccaggio diversi dai servizi per lo stoccaggio di modulazione, minerario e strategico definendone specifiche condizioni tecniche ed economiche; la definizione di tali servizi è soggetta alla verifica di cui al medesimo comma 8.6 della delibera n. 119/05.
- 22.3 Al fine di evitare una duplicazione nel riconoscimento dei costi, l'Autorità intende pertanto:
- enucleare i costi associati all'erogazione di ulteriori servizi dai costi riconosciuti per il calcolo della tariffa di stoccaggio, prevedendo la definizione da parte dell'Autorità di tariffe specifiche sulla base dei costi sottostanti;

- in alternativa, mantenere i costi associati all'erogazione degli ulteriori servizi nei costi complessivamente riconosciuti per l'erogazione del servizio di stoccaggio, prevedendo che l'impresa eroghi i suddetti servizi a titolo gratuito.
- 22.4 Oltre ai servizi di cui al paragrafo 22.1, l'impresa di stoccaggio può offrire anche capacità di stoccaggio interrompibile, ai sensi dell'articolo 10 della deliberazione n. 119/05, applicando ai corrispettivi di cui al paragrafo 21.7, una riduzione sottoposta ad approvazione dell'Autorità.
- 22.5 Al fine di evitare che l'impresa di stoccaggio riceva una doppia remunerazione a fronte del conferimento della medesima capacità, l'Autorità intende prevedere che i maggiori ricavi, almeno parzialmente, siano restituiti al sistema attraverso l'applicazione del fattore correttivo di cui al paragrafo 19.8 e successivi.
- 22.6 In ogni caso, l'esercente eroga gli ulteriori servizi di cui ai paragrafi 22.1 e 22.4 assicurando trasparenza e parità di trattamento tra gli utenti, secondo le condizioni tecniche e le modalità definite nel codice di stoccaggio soggetto all'approvazione da parte dell'Autorità.

S 30. Si concorda con i criteri proposti per la determinazione dei corrispettivi per la fornitura di ulteriori servizi? In caso di risposta negativa, quale criterio si ritiene opportuno adottare e per quale motivo?

S 31. Quali ulteriori servizi si ritiene opportuno proporre e per quali motivi? Per tali servizi, quali criteri si ritiene opportuno adottare per il dimensionamento della tariffa?

23 ENUCLEAZIONE DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI MISURA RICONOSCIUTI DALLE TARIFFE DI STOCCAGGIO

- 23.1 La determinazione dell'ambito del servizio di misura con riferimento al perimetro indicato nell'Allegato B alla deliberazione ARG/gas 184/09, comporta che le tariffe del servizio di stoccaggio siano determinate escludendo i costi relativi al servizio di misura del gas, secondo le modalità seguenti:
- individuazione delle immobilizzazioni lorde e nette dei cespiti relativi al servizio di misura iscritte a bilancio e remunerate dalla tariffa;
 - identificazione dell'ammontare di costi operativi relativi al servizio di misura ricompresi nel valore di costi operativi riconosciuti in tariffa;
 - ricalcolo del capitale investito netto con esclusione delle immobilizzazioni attribuite al servizio di misura;
 - ricalcolo della componente di ricavo riconducibile agli ammortamenti con esclusione delle immobilizzazioni attribuite al servizio di misura;
 - ricalcolo del corrispettivo unitario variabile con esclusione dei costi operativi attribuibili al servizio di misura.
- 23.2 L'individuazione dei costi operativi relativi al servizio di misura da escludere nel ricalcolo della tariffa di stoccaggio avviene con riferimento ai prospetti trasmessi

ai sensi della deliberazione n. 11/07. Nel caso in cui tale determinazione non fosse possibile, si ritiene opportuno prevedere che le imprese siano tenute a fornire indicazione di tali costi, mediante la presentazione di un prospetto di riconciliazione con i dati trasmessi ai sensi della deliberazione n. 11/07.

- 23.3 I costi riconosciuti alle imprese di stoccaggio per il servizio di misura del gas concorrono a determinare il corrispettivo di misura per l'anno 2011 secondo i criteri di cui al *RMTG*.
- 23.4 Nel caso in cui non fosse possibile approvare il corrispettivo di misura del trasporto gas secondo le tempistiche previste, l'Autorità propone di applicare transitoriamente uno corrispettivo tariffario capacitivo per il servizio di misura, applicato alla capacità di spazio impegnata da ciascun utente del servizio. I ricavi derivanti dall'applicazione di tale corrispettivo transitorio saranno sottoposti all'analogo meccanismo di perequazione previsto per i ricavi del servizio di stoccaggio.